

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame congiunto e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del Governo e del relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Documenti depositati dal rappresentante del Governo</i> ) .....	108
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36

##### SEDE REFERENTE

*Lunedì 16 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze, Stefano Fassina, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'editoria e l'attuazione del programma, Giovanni Legnini, il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Rocco Girlanda, e il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Barretta.*

##### **La seduta comincia alle 17.50.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che l'emendamento Castricone 1.1708 è sottoscritto dall'onorevole Covello e dall'onorevole Bobba; l'emendamento Castricone 1.932 è sottoscritto dall'onorevole Colletti; l'emendamento Ferrarini 1.1121 è sottoscritto dall'onorevole Bruno Bossio; l'emendamento Ferranti 1.2731 è sottoscritto dagli onorevoli Covello e Bruno Bossio; l'onorevole Elisa Mariano appone la propria firma agli emendamenti De Micheli 1.1888, Peluffo 1.788, Fiano 1.2126, Crimì 1.2886, Picierno 1.345 e Villecco Calipari 1.2328; l'emendamento Zampa 1.2503 è sottoscritto dall'onorevole Ginato; l'emendamento Castricone 1.1708 è sottoscritto dagli onorevoli Misuraca e Saltamartini.

Avverte che il relatore e il Governo hanno presentato, rispettivamente, 26 e 35 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Comunica che sono stati presentati 168 subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore e del Governo (*vedi allegato 1*).

Per quanto riguarda gli emendamenti del relatore, segnala che è ritenuto ammissibile l'emendamento 1.4015, che, per risolvere il contenzioso in merito all'adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti all'ANAS per le concessioni e le autorizzazioni dei passi carrai, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, rappresentanti dell'ANAS e rappresentanti dei comitati dei passi carrai per raggiungere un accordo transattivo tra le parti. La norma è stata reputata suscettibile di determinare nel tempo maggiori introiti per effetto della risoluzione del contenzioso in corso tra le parti. Avverte che devono, pertanto, considerarsi ugualmente ammissibili, sulla base delle predette considerazioni, anche le proposte emendative De Menech 1.2619, Miotto 1.2605 e De Menech 1.2623 e 1.2626 vertenti su analoga materia e precedentemente dichiarati inammissibili.

Sempre per quanto riguarda gli emendamenti del relatore, sospende il giudizio di inammissibilità fino all'esito dei chiarimenti da parte del Governo sugli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte emendative: 1.4020, che reca disposizioni in materia di agevolazioni finanziarie per i titolari di reddito d'impresa che abbiano subito danni a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2013, riproducendo, limitatamente al comma 237-*bis*, il contenuto degli emendamenti Corsaro 1.1198, Molteni 1.2011, Biasotti 1.1272 e 1.387, Sbröllini 1.328 e 1.82, Bratti 1.869, Alfreider 1.359, Moretti 1.1946, Lodolini 1.2384, Chiarelli 1.1632, Mura 1.847, Locatelli 1.946, Librandi 1.2922, già dichiarati inammissibili per carenza di compensazione; 1.4019, in materia di detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, che riproduce, con riferimento alla lettera a), il contenuto delle proposte

emendative Ghizzoni 1.863 e VIII Commissione 1.3326, già dichiarati inammissibili per carenza di compensazione, è in corso un'approfondimento a fine di valutarne l'ammissibilità.

Comunica che il relatore ha ritirato l'emendamento 1.4013 in quanto identico agli emendamenti 1.3413 della I Commissione e Guerra 1.2325, già approvati nella seduta di ieri.

Per quanto riguarda i subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore, segnala che risultano inammissibili per estraneità di materia i seguenti: Brunetta 0.1.4001.5, Fragomeli 0.1.4001.2, Garavini 0.1.4001.3, Brunetta 0.1.4001.6, Capezzone 0.1.4001.7, che modificano il comma 522, recante disposizioni in materia di gettito dell'IMU, che tuttavia non è modificato dalla proposta emendativa al quale gli stessi sono riferiti; Guidesi 0.1.4001.18, che modifica il comma 510, recante disposizioni in materia di deducibilità dell'IMU, che tuttavia non risulta modificato dalla proposta emendativa del relatore cui il subemendamento si riferisce; Latronico 0.1.4006.1 e gli identici Latronico 0.1.4006.2 e Leone 0.1.4006.3, che prevedono disposizioni in favore delle capitanerie di porto e che prevedono l'eliminazione della CONSOB dalle autorità che devono provvedere al finanziamento dell'Autorità garante della privacy; Franco Bordo 0.1.4009.7, che modifica il comma 511 del provvedimento, che reca disposizioni in materia di formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che tuttavia non è modificato dalla proposta emendativa del relatore, cui il subemendamento si riferisce; Bergamini 0.1.4019.1, che prevede l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità le spese per interventi realizzati direttamente dai comuni della provincia di Parma colpiti dal sisma.

Per quanto concerne i subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo, segnala che risultano inammissibili per estraneità di materia i seguenti: Meloni 0.1.5005.1, che modifica il comma 70, recante disposizioni sull'utilizzo delle di-

sponibilità giacenti sulla contabilità speciali intestata al Commissario straordinario per il dissesto, il quale tuttavia non è modificato dalla proposta emendativa del Governo cui il subemendamento si riferisce; Marcon 0.1.5000.1, che destina specifiche risorse alla previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, introducendo uno specifico comma alla proposta emendativa del Governo al quale è riferita; Latronico 0.1.5006.1, che reca disposizioni per il rifinanziamento delle capitanerie di porto; Leone 0.1.5006.2, che modifica l'allegato 4 relativo ai trasferimenti correnti alle imprese; Caso 0.1.5006.3, il quale prevede il rifinanziamento del piano nazionale banda larga; Marcon 0.1.5009.6, relativo alla destinazione di risorse del bilancio dell'INPS agli accertamenti medico-legali disposti d'ufficio per i dipendenti in malattia; Di Salvo 0.1.5008.18, nella parte consequenziale laddove: 1) introduce il comma 127-bis.1, che esclude dall'applicazione della riforma Fornero alcune categorie di lavoratori oltre a quelli previsti dalla normativa vigente; 2) introduce il comma 173-bis, che sopprime le disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative al regime transitorio del collocamento in ausiliaria; Bechis 0.1.5008.19, in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale; Barbanti 0.1.5008.20, che reca un'apposita autorizzazione di spesa volta ad aumentare lo stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, al fine di concedere il prolungamento delle prestazioni di tutela del reddito in favore di un contingente di lavoratori aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, in attesa della maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento.

Segnala, infine, che il subemendamento Borghesi 0.1.4004.1 risulta irricevibile, in quanto interamente soppressivo della proposta emendativa a cui si riferisce. Avverte che, con riferimento ai profili finanziari sono dichiarati inammissibili per carenza di compensazione i seguenti subemendamenti: Fragomeli 0.1.4001.2; Brunetta

0.1.4001.5; Brunetta 0.1.4001.6; Capezzone 0.1.4001.7; Borghesi 0.1.4001.10; Borghesi 0.1.4001.11; Borghesi 0.1.4009.1; Borghesi 0.1.4009.2; Fedriga 0.1.4009.6; Franco Bordo 0.1.4009.7; Borghesi 0.1.5004.2; Borghesi 0.1.5004.3; Marco Meloni 0.1.5005.1; Fedriga 0.1.5008.11; Fedriga 0.1.5008.15; Fedriga 0.1.5008.16; Capodicasa 0.1.5010.1; Aiello 0.1.5010.5; Bratti 0.1.5013.1.

Avverte, infine, che gli emendamenti 1.5013 e 1.5029 del Governo recano modifiche rispettivamente agli statuti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e come tali richiedono, per poter essere approvati, il parere delle regioni medesime ai sensi rispettivamente degli articoli 63 e 54 dei rispettivi statuti. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se tale intesa sia stata raggiunta.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede che possano essere messi a disposizioni i fascicoli delle proposte emendative e dei subemendamenti, domandando, altresì, chiarimenti alla presidenza sulle modalità di prosecuzione dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, precisa che i fascicoli sono in fase di distribuzione.

Guido GUIDESI (LNA) auspica una maggiore razionalizzazione dei lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che il protrarsi dei tempi nell'ultima fase dell'*iter* di un provvedimento complesso quale il disegno di legge di stabilità è circostanza assai frequente.

Il viceministro Stefano FASSINA, replicando alla richiesta del presidente Boccia in relazione agli emendamenti 1.5013 e 1.5029 del Governo, fa presente di aver depositato due note sul tema (*vedi allegato 2*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che l'esame possa riprendere dagli emendamenti accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, concorda sulla proposta del deputato Sorial. Passando, quindi, al comma 5, formula un parere favorevole sull'emendamento De Micheli 1.1888, purché riformulato.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Paola DE MICHELI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.1888 formulata dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL), Generoso MELILLA (SEL) e Laura CASTELLI (M5S) preannunciano un voto favorevole sull'emendamento De Micheli 1.1888 come riformulato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento De Micheli 1.1888, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Palese 1.1662.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) insiste per la votazione dell'emendamento 1.1662 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 1.1662.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, formula parere favorevole sull'emendamento 1.3340 della XIII Commissione.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.3340 della XIII Commissione (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa che gli emendamenti riferiti al comma 20 risulterebbero assorbiti dall'emendamento 1.5002 del Governo che sarà successivamente esaminato dalla Commissione. Propone, pertanto, l'accantonamento degli identici emendamenti 1.3345 della XIII Commissione, Pelillo 1.1180 e Bosco 1.3071.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emendamenti 1.3345 della XIII Commissione, Pelillo 1.1180 e Bosco 1.3071 sono da intendersi accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dell'emendamento Sereni 1.2578.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giampiero GIULIETTI (PD) ritira l'emendamento Sereni 1.2578 di cui è cofirmatario.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando al comma 31, formula un parere favorevole sull'emendamento Vignali 1.3061 purché riformulato.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Raffaello VIGNALI (NCD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia un voto di astensione.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 1.3061, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando al comma 33, propone l'accantonamento degli emendamenti Crippa 1.1491 e Fantinati 1.1411. Fa presente, quindi, che l'emendamento Abrignani 1.2299, relativo al comma 39, sarebbe da intendersi assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.4002 del relatore e ne propone pertanto l'accantonamento.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emendamenti Crippa 1.1491, Fantinati 1.1411 e Abrignani 1.2299 devono intendersi accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando al comma 40, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Dallai 1.64, mentre propone di accantonare l'emendamento Castricone 1.932, in quanto assorbito da un emendamento sulle calamità naturali che si riserva di presentare successivamente.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Dario PARRINI (PD) ritira l'emendamento Dellai 1.64, di cui è cofirmatario.

Generoso MELILLA (SEL) chiede al relatore chiarimenti in merito alla proposta emendativa che dovrebbe assorbire l'emendamento Castricone 1.932.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa che il fondo che dovrebbe essere istituito con il suo emendamento farà riferimento ad una serie di eventi calamitosi riguardanti diverse regioni.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Castricone 1.932 deve intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dell'emendamento Dal Moro 1.958.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che l'emendamento Dal Moro 1.958, di cui è cofirmatario, è caratterizzato da una particolare specificità, e pertanto insiste per la votazione.

Generoso MELILLA (SEL) si associa a quanto testé rilevato dall'onorevole Bressa.

Federico GINATO (PD), non condividendo il ragionamento svolto dal collega Bressa, preannuncia un voto contrario.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia un voto favorevole.

Bruno TABACCI (Misto-CD), concordando con il collega Marchi, ritiene che il tema dell'adeguamento delle infrastrutture autostradali debba essere affrontato con una visione d'insieme e non caso per caso.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime la contrarietà del Governo sull'emendamento Dal Moro 1.958, confermando l'intenzione del relatore di intervenire sulla materia in maniera sistematica con un provvedimento *ad hoc* anche in considerazione del fatto che dall'approvazione di tale emendamento deriverebbe una chiusura del mercato con possibili distorsioni della concorrenza.

Gianclaudio BRESSA (PD), nel sottolineare come l'ipotesi formulata nella proposta emendativa in discussione, di cui è cofirmatario, sia stata già percorsa da altri importanti Paesi europei, evidenzia come l'iniziativa potrebbe consentire nei prossimi anni di investire in tale settore cospicue risorse. Fa presente che potrebbe valutarsi l'opportunità di accantonare l'emendamento per un approfondimento.



Il sottosegretario Rocco GIRLANDA interviene per confermare il parere negativo del Governo sull'emendamento 1.958 in discussione, dichiarando che il Ministero delle infrastrutture intende affrontare tale complessa tematica in altra sede.

Alessandro BRATTI (PD) chiede chiarimenti al Governo sulla posizione assunta di fronte alla Commissione ambiente laddove il Governo si è espresso a favore del completamento di altre autostrade diverse da quella oggetto della proposta emendativa.

Il viceministro Stefano FASSINA sottolinea come sia del tutto diverso dichiararsi a favore di un intervento di completamento della tratta autostradale rispetto alla finalità della proposta emendativa in esame la cui approvazione avrebbe, come prima conseguenza, quella di modificare la *governance* della gestione delle tratte autostradali e quella di aprire un pericoloso contenzioso in sede europea su rispetto dei principi della concorrenza nonché riflessi in termini di incremento delle tariffe autostradali.

Ettore ROSATO (PD) esprime soddisfazione per le dichiarazioni svolte dal sottosegretario Girlanda e comprende i timori espressi dal viceministro Fassina. Ritieni in ogni caso che dopo molto tempo sia necessario sbloccare i cantieri al fine di far ripartire il settore delle infrastrutture autostradali.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, si dichiara favorevole all'accantonamento proposto dal collega Bressa al fine di compiere una valutazione complessiva sugli interventi da compiere sul sistema delle concessioni autostradali.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al contrario che l'emendamento in esame sia posto immediatamente in votazione e ne sottolinea il carattere localistico. Ritieni inoltre che nella fase dei lavori della Commissione non sia più possibile proce-

dere ad ulteriori accantonamenti, soprattutto laddove il Governo si sia pronunciato con una posizione chiara e netta.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, segnala come in realtà la proposta emendativa in esame non riguarda un intervento di tipo localistico, in quanto sono coinvolte quattro regioni italiane.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA dichiara la disponibilità del Governo per un ordine del giorno che riprenda i contenuti dell'emendamento in discussione.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottolinea come il Governo continui a proporre ordini del giorno che affrontano tale delicata materia che attende dal lontano 1997 una soluzione organica, e ricorda come la proposta emendativa in esame riguardi infrastrutture che coinvolgono tre corridoi europei.

Guido GUIDESI (LNA) si chiede che cosa succederà nel prosieguo dell'esame dei successivi emendamenti e se anche le proposte sottoscritte da altri gruppi parlamentari saranno accantonate in quanto la posizione del Governo è destinata a cambiare.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA ribadisce la disponibilità del Governo anche ad attivare un tavolo specifico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di individuare una tempistica certa.

Gianclaudio BRESSA (PD), nell'affidarsi con fiducia alla disponibilità del Governo, ritira in qualità di cofirmatario l'emendamento 1.958.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 49 e dell'emendamento Garofalo 1.3170 ad esso riferita, ne propone l'accantonamento preannunciando che il Governo su tale questione si riserva

di presentare una riformulazione che ne recepisca la sostanza.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Garofalo 1.3170 deve intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 50 e della proposta emendativa Catalano 1.1147 ad esso riferita, ne propone il ritiro.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Ivan CATALANO (M5S) chiede al relatore e al Governo la disponibilità ad accogliere il contenuto dell'emendamento a propria firma, relativo al comma 50-*bis*, come ordine del giorno e invece a modificare il parere sulla parte dell'emendamento relativa al comma 50-*ter*.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, accoglie la soluzione prospettata dal collega Catalano e propone una riformulazione dell'emendamento Catalano 1.1147 che contenga solamente la parte consequenziale, sulla quale esprime parere favorevole.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Catalano 1.1147, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 52 e delle proposte emendative ad esso riferite, esprime un invito al ritiro sugli emendamenti Dell'Orco 1.1166 e Di Gioia 1.3205, mentre

propone l'accantonamento degli identici emendamenti Andrea Romano 1.2476, Guerra 1.1259, Leone 1.3213 e Capodicasa 1.1051.

Ivan CATALANO (M5S), in qualità di cofirmatario, chiede chiarimenti sull'invito al ritiro espresso dal relatore in relazione all'emendamento Dell'Orco 1.1166, che destina 30 milioni di euro ad incentivi per ferrobonus ed ecobonus per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, nel confermare l'invito al ritiro sull'emendamento in esame, precisa che non sia possibile destinare risorse aggiuntive per interventi di ecobonus, al fine di evitare l'eventuale contestazione in sede europea di procedure di infrazione per aiuti di Stato. Segnala, più in generale, che è attualmente in corso un tavolo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su tale questione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Dell'Orco 1.1166.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) chiede chiarimenti al relatore e al Governo sull'invito al ritiro della sua proposta emendativa 1.3205, e chiede al Governo in particolare cosa intenda fare per affrontare la questione dello sviluppo turistico della Sardegna e più in generale quella della continuità territoriale.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA segnala che la questione della continuità territoriale con la regione Sardegna è attualmente all'attenzione del Ministero anche nell'ambito del tavolo tecnico attivato con gli autotrasportatori.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ritira quindi l'emendamento a sua prima firma 1.3205.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli identici emendamenti Andrea Romano 1.2476, Guerra 1.1259, Leone 1.3213 e

Capodicasa 1.1051 devono intendersi accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 53, invita al ritiro delle proposte emendative Saltamartini 1.513 e 1.3179, in quanto è in preparazione un decreto specifico che affronta la questione oggetto degli emendamenti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) ritira gli emendamenti 1.513 e 1.3179 a sua prima firma.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 60 e delle proposte emendative ad esso riferite, invita al ritiro degli identici emendamenti Mauri 1.1024 e 1.555, in quanto la loro eventuale approvazione renderebbe di fatto impossibile utilizzare le risorse per le opere cantierabili.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Paola DE MICHELI (PD) sottoscrive gli identici emendamenti Mauri 1.1024 e 1.555 e li ritira.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 62, propone una riformulazione dell'emendamento Ghizzoni 1.630.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Generoso MELILLA (SEL) chiede chiarimenti sulla portata della nuova formulazione dell'emendamento Ghizzoni 1.630.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fornisce i chiarimenti richiesti dal deputato Melilla sottolineando che sulla materia interverrà un decreto adottato da un Comitato interministeriale.

Generoso MELILLA (SEL) preso atto dei chiarimenti del relatore, annuncia il voto favorevole sull'emendamento Ghizzoni 1.630, come riformulato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) apprezza le ragioni che sono alla base della riformulazione dell'emendamento Ghizzoni 1.630, dal momento che il suo testo originario, elencando i singoli soggetti destinatari dei contributi, si configurava come misura personalistica e localistica.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto di astensione sull'emendamento Ghizzoni 1.630, come riformulato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in risposta al deputato Sorial, precisa che tutti i luoghi richiamati nel testo originario dell'emendamento Ghizzoni 1.630 sono meritevoli della più alta considerazione e rispetto.

Manuela GHIZZONI (PD) preliminarmente dichiara di accettare la proposta di riformulazione avanzata dal relatore. Nel replicare al collega Sorial, precisa che la carica da lei ricoperta nella Fondazione ex campo Fossoli è totalmente gratuita e che di tale ruolo è fiera, giacché il campo di Fossoli – dove sono passati oltre 8.000 ebrei deportati dal regime fascista – è uno dei luoghi sacri alla memoria degli italiani. Conclude auspicando che tutti i deputati vogliano fattivamente operare a tutela dei luoghi della memoria.

Emanuele FIANO (PD), nell'esprimere piena condivisione per quanto appena affermato dalla collega Ghizzoni, sottolinea il valore della proposta emendativa in esame che riafferma l'importanza della difesa e della valorizzazione dei luoghi della memoria e che non può essere confuso con interessi personali o localistici.



Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo per una precisazione, fa presente che la questione da lui posta nel precedente intervento non voleva mettere in dubbio la giusta esigenza della tutela e della promozione dei luoghi della memoria della lotta al nazifascismo, ma semplicemente evidenziare la situazione di conflitto di interessi in cui si trovava la collega Ghizzoni nella sua qualità di presentatrice dell'emendamento e di dirigente di uno dei soggetti beneficiari dei contributi.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 1.630, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone di accantonare l'emendamento Castelli 1.1317, riservandosi di presentare di un emendamento sulla stessa materia.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Castelli 1.1317 deve ritenersi accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente ai commi 66, 70, 73, 74 e 75, in attesa della presentazione di un emendamento unitario sulle materie recate dai citati commi, propone di accantonare gli identici emendamenti 1.3338 della VIII Commissione e Braga 1.800, l'emendamento Currò 1.1228, gli identici emendamenti 1.3344 della VIII Commissione e Segoni 1.1641, l'emendamento Zan 1.2507, l'emendamento 1.3349 della VIII Commissione, gli identici emendamenti 1.3353 della VIII Commissione e Mariani 1.795, l'emendamento Rabino 1.2763, l'emendamento Martarese 1.2802, gli identici emendamenti 1.3375 della VIII Commissione e Bratti 1.878, nonché gli identici emendamenti 1.3368 della VIII Commissione e Mariani 1.891; propone altresì di accantonare l'emendamento De Micheli 1.1891 e

l'emendamento Latronico 1.2653; propone, inoltre, di accantonare gli identici emendamenti Guidesi 1.2534, Mazziotti Di Celso 1.1751, Mariastella Bianchi 1.1016, Zan 1.2607 e Terzoni 1.1651; propone, infine, di accantonare gli emendamenti Vallasca 1.1460 e 1.3319 della VIII Commissione; invita al ritiro, altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Abrignani 1.2292 e Valiante 1.2805; esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Abrignani 1.2288.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Guido GUIDESI (LNA) segnala l'importanza degli emendamenti soppressivi dei commi 74 e 75, relativi alla questione originata dal mancato pagamento da parte della società Sorgenia degli oneri di urbanizzazione dovuti per interventi edilizi relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica.

Laura CASTELLI (M5S) denuncia il fatto che nei corridoi antistanti l'Aula della Commissione rappresentanti della società Sorgenia esercitano indebite pressioni nei confronti dei deputati con riferimento ai temi oggetto delle proposte emendative in questione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che i lavori della Commissione sono improntati al massimo della trasparenza e della pubblicità possibili, anche grazie alla loro trasmissione mediante attivazione del circuito televisivo interno.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel dare atto al presidente della Commissione di avere costantemente operato per garantire la trasparenza dei lavori della Commissione, stigmatizza eventuali pressioni da chiunque provenienti circa il libero svolgimento delle attività parlamentari di ogni singolo deputato. Conclude, quindi, dichiarandosi d'accordo con quanto detto dal collega Guidesi e annunciando il voto favorevole

del suo gruppo sugli emendamenti soppressivi dei commi 74 e 75.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che il tema oggetto dei commi 74 e 75 derivi anche dalla non chiara formulazione della normativa vigente. Purtroppo giudica opportuno affrontare in altro provvedimento le relative problematiche, dichiarandosi per questo favorevole all'approvazione degli emendamenti soppressivi dei commi 74 e 75.

Bruno TABACCI (Misto-CD), nel richiamare quanto già detto in una precedente seduta circa l'esigenza di tutelare gli interessi degli enti locali a riscuotere gli oneri di urbanizzazione loro dovuti, chiede ai colleghi del gruppo M5S di affrontare la questione della regolamentazione delle attività dei gruppi di interesse e del libero esercizio della funzione parlamentare con la dovuta attenzione senza richiamare le eventuali pressioni esercitate sui deputati da determinati gruppi di interesse, pressioni che non inficiano la libertà di decidere in capo a tutti i colleghi.

Andrea ROMANO (SCpI), nel dichiararsi d'accordo con quanto affermato dal collega Bratti, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti soppressivi dei commi 74 e 75.

Francesco BOCCIA, *presidente*, preso atto del dibattito, avverte che, non essendovi obiezioni, devono intendersi accantonati gli identici emendamenti 1.3338 della VIII Commissione e Braga 1.800, l'emendamento Currò 1.1228, gli identici emendamenti 1.3344 della VIII Commissione e Segoni 1.1641, l'emendamento Zan 1.2507, l'emendamento 1.3349 della VIII Commissione, gli identici emendamenti 1.3353 della VIII Commissione e Mariani 1.795, l'emendamento Rabino 1.2763, l'emendamento Matarrese 1.2802, gli identici emendamenti 1.3375 della VIII Commissione e Bratti 1.878, gli identici emendamenti 1.3368 della VIII Commissione e Mariani 1.891; propone altresì di accantonare

l'emendamento De Micheli 1.1891 e l'emendamento Latronico 1.2653, gli identici emendamenti Guidesi 1.2534, Mazziotti Di Celso 1.1751, Mariastella Bianchi 1.1016, Zan 1.2607 e Terzoni 1.1651, gli emendamenti Vallasca 1.1460 e 1.3319 della VIII Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Abrignani 1.2292 e Valiante 1.2805 e l'emendamento Abrignani 1.2288.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente ai commi 76 e 80, propone di accantonare gli emendamenti Capezzone 1.1566 e De Micheli 1.1912, che risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.5022 del Governo recante disposizioni sull'istituzione del fondo per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emendamenti Capezzone 1.1566 e De Micheli 1.1912 devono intendersi accantonati.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando al comma 83, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Bobba 1.1492 e Paris 1.1035.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Luigi BOBBA (PD), nel ritirare l'emendamento a sua prima firma 1.1492, preannuncia l'intenzione di trasferirlo in un ordine del giorno per l'Assemblea, chiedendo che il Governo manifesti la disponibilità a valutarlo positivamente in quella sede.

Il viceministro Stefano FASSINA si dichiara disponibile a valutare i contenuti di un eventuale ordine del giorno in materia.

Paola DE MICHELI (PD) sottoscrive l'emendamento Paris 1.1035 e lo ritira.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 84, riservandosi di presentare un emendamento in materia, propone di accantonare gli identici emendamenti Lodolini 1.2352, Locatelli 1.938, Moretti 1.937, Sbrollini 1.80, Chiarelli 1.1628, Biasotti 1.1279, Mura 1.841, Sbrollini 1.319, Cani 1.145, Donati 1.126, Alfreider 1.363 e Locatelli 1.938.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli identici emendamenti Lodolini 1.2352, Locatelli 1.938, Moretti 1.937, Sbrollini 1.80, Chiarelli 1.1628, Biasotti 1.1279, Mura 1.841, Sbrollini 1.319, Cani 1.145, Donati 1.126, Alfreider 1.363 e Locatelli 1.938 devono intendersi accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 87, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 1.3235; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti 1.3330 della VIII Commissione e Zanetti 1.2414; propone, infine, di accantonare gli identici emendamenti 1.3332 della VIII Commissione, Fauttilli 1.1707 e Tino Iannuzzi 1.449, riservandosi di presentare un emendamento in materia.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vignali 1.3235 (*vedi*

*allegato 3*) e respinge l'emendamento 1.3330 della VIII Commissione.

Andrea ROMANO (SCpI) ritira l'emendamento Zanetti 1.2414.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli identici emendamenti 1.3332 della VIII Commissione, Fauttilli 1.1707 e Tino Iannuzzi 1.449 devono intendersi accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 88, propone di accantonare l'emendamento Tabacci 1.107.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Tabacci 1.107 deve intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, riferendosi agli emendamenti al comma 99, invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, i presentatori degli identici emendamenti Rizzetto 1.936, Corsaro 1.1173, Crippa 1.1527, Taricco 1.229, Zaccagnini 1.2894, Marco Di Maio 1.2271, Zan 1.2562 e Realacci 1.819. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Zan 1.2566 e sugli identici emendamenti Benamati 1.1109 e Realacci 1.820, subordinatamente ad una loro riformulazione.

Il sottosegretario Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Mattia FANTINATI (M5S), intervenendo sugli emendamenti al comma 99, si dichiara sorpreso dalla riformulazione proposta dal relatore e dal Governo, sottolineando l'inutilità di prevedere incentivi alle grandi aziende produttrici di energia in un periodo storico, come quello attuale, di *overcapacity*, ritenendo piuttosto opportuno avviare una programmazione del fabbisogno di energia. Chiede, in ogni caso, l'accantonamento degli emendamenti soppressivi del comma 99.

Guido GUIDESI (LNA), concordando con il deputato Fantinati, ritiene che vi sia il forte rischio di far gravare sui cittadini i costi di certe operazioni, in termini di aumento del costo delle bollette.

Mariastella BIANCHI (PD), intervenendo sugli emendamenti al comma 99, ritiene che la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo offra sufficienti garanzie rispetto alle preoccupazioni manifestate in tema di *overcapacity*.

Bruno TABACCI (Misto-CD), intervenendo sugli emendamenti al comma 99, osserva che la competenza sulla determinazione della capacità di produrre energia spetterebbe più all'Autorità garante che al Ministero, avendo quest'ultimo più compiti di indirizzo generale. Ritiene, quindi, che le energie rinnovabili siano state spesso privilegiate acriticamente, sulla base di una valutazione che ha considerato tali anche quelle assimilate.

Rocco PALESE (FI-PdL), dichiarandosi stupito che si intervenga su simili argomenti in questa sede, ritiene che la fonti rinnovabili rappresentino comunque un'occasione sprecata, dal momento che non hanno fatto altro che generare oneri a carico dei cittadini.

Giovanni PAGLIA (SEL), intervenendo sugli emendamenti al comma 99, si dichiara contrario alla riformulazione proposta dal relatore e dal Governo, ritenendo che vi sia un forte rischio di produrre oneri a carico dei cittadini. Richiamata l'esigenza di prevedere un Piano energetico, chiede di ritirare le sottoscrizioni del suo gruppo agli emendamenti al comma 99.

Raffaello VIGNALI (NCD) ritiene che la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo sia equilibrata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici emendamenti Rizzetto 1.936, Corsaro 1.1173, Crippa 1.1527, Tarocco 1.229, Zaccagnini

1.2894, Marco Di Maio 1.2271, Zan 1.2562 e Realacci 1.819.

Luigi TARANTO (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo dell'emendamento Benamati 1.1109, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Benamati 1.1109, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Beneamati 1.1109 (*Nuova formulazione*), gli emendamenti Zan 1.2566 e Realacci 1.820 si intendono assorbiti.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, riferendosi al comma 100, esprime parere favorevole sull'emendamento Pagano 1.150, subordinatamente ad una sua riformulazione. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Abrignani 1.2270.

Il sottosegretario Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Raffaello VIGNALI (NCD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo dell'emendamento Pagano 1.150, di cui è cofirmatario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Pagano 1.150, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il suo emendamento 1.2270.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, riferendosi al comma 117, propone una riformulazione dell'emendamento Mazziotti Di Celso 1.1748, avvertendo che, in caso di suo accoglimento, il parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea ROMANO (SCpI) accoglie la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mazziotti 1.1748, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, riferendosi al comma 118, propone di accantonare gli emendamenti Pizzolante 1.481 e Arlotti 1.2472, riservandosi di presentare nel prosieguo una proposta emendativa sulla medesima materia. Invita, quindi, al ritiro, altrimenti il parere è contrario, i presentatori dell'emendamento Chimienti 1.824.

Il sottosegretario Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvia CHIMIANTI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.824, ne illustra il contenuto raccomandandone l'approvazione, giudicando come forzoso qualsiasi prelievo dai fondi del MIUR, atteso che, a suo avviso, le risorse per finanziare simili interventi già sarebbero stanziate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.824.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 1.2270, concernente il trasferimento alla società Gestore dei Servizi energetici S.p.A. dei compiti e delle attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale per i combustibili.

Il sottosegretario DE VINCENTI, pur osservando come l'emendamento in questione colga un aspetto reale, fa tuttavia presente che il pacchetto di misure « Destinazioni Italia », di recente varato dal

Governo, già prevede un processo di riordino generale del settore delle società operanti sul mercato elettrico. Invita pertanto il presentatore al ritiro dell'emendamento, anche al fine della eventuale presentazione in Assemblea di un ordine del giorno, non ritenendo il disegno di legge di stabilità la sede più opportuna per affrontare la suddetta problematica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Abrignani 1.2270 è stato ritirato dal presentatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone di tornare all'esame delle questioni concernenti i commi 74 e 75 del provvedimento in discussione.

Il sottosegretario DE VINCENTI ricorda come gli attuali commi 74 e 75 del disegno di legge di stabilità siano stati introdotti nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, al fine di fornire criteri di interpretazione autentica della disciplina vigente, anche alla luce della recente sentenza, sia pure non definitiva, pronunciata dal TAR. Ritiene indispensabile, in particolare, evitare eventuali applicazioni retroattive delle norme.

Mauro GUERRA (PD), nell'evidenziare come i predetti commi intervengano sulla materia a seguito di una pronuncia del TAR, pregiudicando in tal modo gli interessi dei comuni che avevano visto riconoscersi il diritto al versamento in proprio favore degli oneri di urbanizzazione, ritiene opportuno approfondire maggiormente la questione.

Guido GUIDESI (LNA), nel rammentare di avere egli stesso presentato l'emendamento 1.2534, soppressivo dei commi 74 e 75 del provvedimento in esame, esprime perplessità circa le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo e si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Guerra.



Andrea CECCONI (M5S) ritiene al riguardo opportuno che la normativa si uniformi alla sentenza del giudice amministrativo di primo grado e reputa più appropriato che si proceda alla individuazione delle soluzioni più indicate mediante un successivo provvedimento di legge.

Giovanni PAGLIA (SEL), associandosi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ritiene di fondamentale importanza il rispetto della certezza del diritto vivente, così come applicato dalla giurisprudenza di merito.

Dario PARRINI (PD) rileva come l'intera problematica dovrebbe essere più opportunamente affrontata nell'ambito di un diverso, specifico provvedimento.

Andrea ROMANO (PI), analogamente a quanto già rilevato dai colleghi già intervenuti, sottolinea l'esigenza di procedere comunque lungo una direzione diversa da quella prospettata dal Governo.

Bruno TABACCI (Misto-CD), dopo aver sottolineato come la sentenza del TAR non sia ancora definitiva, fa presente che l'intera vicenda processuale dovrebbe seguire autonomamente il proprio corso, anche alla luce di una normativa di riferimento non del tutto chiara.

Rocco PALESE (FI-PdL), in considerazione del fatto che la pronuncia del TAR su una questione tanto complessa non è ancora divenuta definitiva, giudica opportuno che il legislatore attenda serenamente le statuizioni del giudice di secondo grado.

Il sottosegretario DE VINCENTI, pur comprendendo il merito di taluni dei rilievi svolti, osserva come, sulla base della normativa vigente, le imprese del settore abbiano già realizzato investimenti. Nel ritenere quindi di fondamentale importanza assicurare il rispetto del principio della certezza del diritto, dichiara tuttavia la disponibilità del Governo a procedere ad un ulteriore approfondimento della questione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce della richiesta testé formulata dal rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento delle restanti proposte emendative riferite ai commi 74 e 75 del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento all'unica proposta emendativa accantonata riferita al comma 119, formula un invito al ritiro sull'emendamento Bobba 1.866, considerato che la complessità della questione richiede un intervento a livello europeo.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luigi BOBBA (PD) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alle motivazioni poste a base del parere espresso.

Bruno TABACCI (Misto-CD), pur condividendo l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo, segnala tuttavia come l'Esecutivo dovrebbe piuttosto preoccuparsi dei potenziali effetti negativi derivanti dalla tassazione sul sistema finanziario italiano, tanto più in ragione della esiguità della base imponibile. A suo parere, quella presente poteva viceversa essere l'occasione per procedere ad una progressiva riduzione dell'imposta medesima, la quale ha sinora prodotto, peraltro, un gettito assai inferiore a quello atteso.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che l'emendamento in questione sia tecnicamente valido e che avrebbe dovuto meritare un maggiore approfondimento. Evidenza, inoltre, come la cosiddetta *Tobin tax* non sia stata totalmente efficace.

Stefano BORGHESI (LNA) manifesta disappunto per l'invito al ritiro espresso dal Governo, ritenendo anch'egli la proposta emendativa valida e fondata, come dimostra il fatto che sia stata sottoscritta dalla quasi totalità dei gruppi.

Il viceministro Stefano FASSINA osserva che l'obiettivo dell'emendamento è condivisibile, ma si colloca in un contesto europeo non unanime circa la valutazione sull'efficacia e sulla tipologia della tassazione. Evidenzia, inoltre, che così come configurata, questa comporterebbe una perdita di gettito. Ribadisce, dunque, l'invito al ritiro, sottolineando come la decisione debba essere presa a livello europeo.

Angelo RUGHETTI (PD) ritiene condivisibile le argomentazioni del viceministro Fassina, ma per coerenza precisa che il Governo dovrebbe conseguentemente prevedere l'abrogazione della normativa vigente.

Marco CAUSI (PD) concorda con il viceministro Fassina e sottolinea come operare sul sistema tributario in maniera impulsiva possa comportare effetti negativi anche sull'opinione pubblica.

Giampaolo GALLI (PD) condivide l'intervento del viceministro Fassina, evidenziando come la proposta emendativa aumenti il costo del capitale per il sistema delle imprese e, quindi, del credito.

Luigi BOBBA (PD) illustra in modo più approfondito la *ratio* dell'emendamento per dimostrare che le osservazioni critiche sollevate non sono fondate.

Edoardo FANUCCI (PD), in qualità di cofirmatario, sostiene l'emendamento in questione raccomandandone l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S) apprezza le parole del collega Bobba, condividendone l'intervento e ricordando che la cosiddetta *Tobin tax* introdotta dal Governo Monti non ha funzionato correttamente. Rileva, infine, come il Governo italiano non abbia fatto nulla per favorirne un'applicazione generalizzata in tutta l'area euro. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento.

Il viceministro Stefano FASSINA non condivide la visione negativa sulla disciplina vigente che incide in modo circoscritto e leggero, evidenziando invece come la proposta emendativa rechi una tassazione molto più incisiva con conseguenze pesanti e dannose per l'economia. Conclude rilevando come occorra prendere atto che in queste materie gli Stati membri non sono sovrani.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) domanda quindi al viceministro Fassina su quale materia residui la sovranità del nostro legislatore nazionale e con quali margini.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come il Governo rimandi ogni volta questo tema senza mai affrontarlo con risolutezza.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce l'opportunità di un lavoro congiunto, da svolgere a gennaio, da parte delle Commissioni Bilancio e Finanze affinché il Parlamento possa dare un segnale di unitarietà e consentire all'Italia di svolgere un ruolo forte su tale questione. Conferma quindi l'invito al ritiro dell'emendamento in esame e la necessità di un impegno serio da parte del Governo ad affrontare la questione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sottolinea l'importanza della proposta emendativa in esame, sulla quale si è formata la volontà di tutti i gruppi parlamentari. Invita quindi ad una riflessione comune che tenda anche a superare le scelte contraddittorie compiute dal precedente Governo. Esorta quindi il Governo in carica ad individuare una soluzione alternativa in tempi brevi, riconoscendo altresì l'esistenza di un problema di gettito, confermato anche dall'Agenzia delle entrate. Sottolinea quindi l'opportunità di ulteriori approfondimenti sulla materia e invita quindi il firmatario a riflettere sull'invito al ritiro formulato dal relatore.

Luigi BOBBA (PD) ribadisce l'opportunità di un supplemento di istruttoria sulla

materia oggetto della proposta emendativa a sua prima firma.

La Commissione accantona l'emendamento Bobba 1.866.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 122 e delle proposte emendative ad esso riferite, propone l'accantonamento dell'emendamento Tinagli 1.1715, riservandosi la presentazione di una riformulazione sulla medesima materia, e invita al ritiro dell'emendamento Tinagli 1.1740.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Tinagli 1.1715 deve intendersi accantonato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Tinagli 1.1740 è stato ritirato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 127 e delle proposte emendative ad esso riferite, propone l'accantonamento degli emendamenti Gnechi 1.967 e 1.661, riservandosi la presentazione di una riformulazione sulla medesima materia.

Marialuisa GNECCHI (PD) illustra le finalità del proprio emendamento 1.967.

Il viceministro Stefano FASSINA, condividendo l'importanza delle questioni poste dalla collega Gnechi, ritiene opportuno affrontare la questione quando sarà affrontato il tema degli esodati.

La Commissione accantona gli emendamenti Gnechi 1.967 e 1.661.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando al-

l'esame del comma 130 e delle proposte emendative ad esso riferite, propone l'accantonamento dell'emendamento 1.3307 della XII Commissione, nonché degli emendamenti Zampa 1.2503 e Misuraca 1.3425, riservandosi di presentare una riformulazione sulla medesima materia.

La Commissione accantona gli emendamenti 1.3307 della XII Commissione, nonché Zampa 1.2503 e Misuraca 1.3425.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 132 e delle proposte emendative ad esso riferite, invita al ritiro dell'emendamento Damiano 1.650 e propone l'accantonamento dell'emendamento Capodicasa 1.3005, riservandosi di presentare una riformulazione sulla medesima materia.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Damiano 1.650 viene ritirato. Avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Capodicasa 1.3005 deve considerarsi accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento al comma 133, propone l'accantonamento degli identici emendamenti 1.3356 della XIII Commissione e Palmieri 1.3, nonché degli identici emendamenti Catania 1.2987, Caruso 1.514, Ferrari 1.1121, Marco Di Maio 1.176, Cimbro 1.114 e infine degli identici emendamenti Attaguile 1.2949 e Venitelli 1.682. Al riguardo si riserva di presentare una riformulazione sulla medesima materia.

La Commissione approva la proposta di accantonamento del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone l'accantonamento dell'emendamento Tullo 1.1011 riferito al comma 136, dell'emen-

damento 1.3357 della XIII Commissione riferito al comma 139, nonché dell'emendamento Sorial 1.1206 e degli identici emendamenti 1.334 della III Commissione e Marchetti 1.2778 riferiti al comma 141, riservandosi la presentazione di una riformulazione sulle medesime materie.

La Commissione approva la proposta di accantonamento del relatore.

Donata LENZI (PD), intervenendo sulle proposte emendative riferite al comma 133, che riguardano il trasferimento di risorse dalla cosiddetta *social card* alle derrate alimentari, chiede ai primi firmatari delle proposte emendative di ritirarli al fine di mantenere il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Luca SANI (PD) chiede un chiarimento al relatore circa la preannunciata intenzione di presentare una riformulazione delle proposte emendative sulle materie oggetto del comma 133.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.1206, in materia di incremento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ne raccomanda l'approvazione, dichiarando la disponibilità ad una eventuale riformulazione nel senso indicato dal relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative riferite al comma 133, condivide la richiesta formulata dall'onorevole Lenzi circa un loro eventuale ritiro, ribadendo che tale questione, unitamente a quella del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, verrà affrontata nell'ambito dell'esame degli emendamenti che verranno in seguito riformulati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 165, propone l'accantonamento degli emendamenti Vignali 1.3153 e Speranza 1.606, riservandosi la presentazione

di una riformulazione sulla medesima materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emendamenti Vignali 1.53 e Speranza 1.606 si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 166 e delle proposte emendative ad esso riferite, propone l'accantonamento dell'emendamento Rubinato 1.2338 ed invita al ritiro dell'emendamento Molteni 1.1858, esprimendo altrimenti parere contrario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Rubinato 1.2338 si intende accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.1858.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 167 e delle proposte emendative ad esso riferite, propone di accantonare gli emendamenti Coscia 1.633, Peluffo 1.788, Palese 1.1106 e 1.1091 e Leone 1.3229, riservandosi di presentare una riformulazione sulla medesima materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emendamenti Coscia 1.633, Peluffo 1.788, Palese 1.1106 e 1.1091 e Leone 1.3229 si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 168 e delle proposte emendative ad esso riferite, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3389 della I Commissione e invita al ritiro dell'emendamento Rosato 1.294, degli identici emendamenti 1.3390 della I Commissione e Rosato 1.286, nonché dell'emendamento 1.3391 della I Commis-

sione, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Ettore ROSATO (PD) dichiara di ritirare gli emendamenti a sua prima firma 1.294 e 1.286, chiedendo l'impegno del Governo a non procedere a tagli lineari.

Il viceministro Stefano FASSINA dichiara al riguardo che il Governo non intende procedere mediante tagli lineari.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.3389 della I Commissione (*vedi allegato 3*) e respinge per l'Aula gli emendamenti 1.3390 e 1.3391 della I Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che gli identici emendamenti 1.3306 della IV Commissione, Villecco Calipari 1.2328 e Marcon 1.2773, nonché l'emendamento Villecco Calipari 1.1223, riferiti al comma 173, devono ritenersi assorbiti in conseguenza dell'avvenuta approvazione dell'emendamento Ghizzoni 1.630, come riformulato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 178, esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 1.1999.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Causi 1.1999 (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 183, propone di accantonare gli identici emendamenti Palese 1.3273 e 1.3274 e gli identici emendamenti Pizzolante 1.487 e 1.483, in attesa della votazione dell'emendamento 1.4002 del rela-

tore in materia di canoni demaniali marittimi, dalla cui approvazione risulterebbero assorbiti.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli identici emendamenti Palese 1.3273 e 1.3274 e Pizzolante 1.487 e 1.483, devono intendersi accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 185, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.3363 della XIII Commissione e Venittelli 1.1171.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti 1.3363 della XIII Commissione e Venittelli 1.1171 (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 190, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti 1.3370 della XIII Commissione e Bosco 1.3079.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Bosco 1.3079 è stato ritirato.

La Commissione respinge per l'Aula l'emendamento 1.3370 della XIII Commissione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 193, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gigli 1.1797.



Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge per l'Aula l'emendamento Gigli 1.1797.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 195, propone di accantonare l'emendamento Fiano 1.2164, in attesa della votazione dell'emendamento 1.4005 del relatore che interviene sulla stessa materia.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Fiano 1.2164 deve intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 200, propone una riformulazione dell'emendamento Castelli 1.1374.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta del relatore.

Laura CASTELLI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Andrea ROMANO (SCpI) sottoscrive l'emendamento Castelli 1.1374, come riformulato.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Castelli 1.1374, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 204, riservandosi di presentare un emendamento in materia, propone di accantonare l'emendamento Giacomelli 1.2213, e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Castelli 1.1384.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Giacomelli 1.2213 deve intendersi accantonato.

Giorgio SORIAL (M5S) chiede al relatore di conoscere le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Castelli 1.1384.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che il parere espresso sull'emendamento Castelli 1.1384 deriva da un giudizio di non condivisibilità del suo contenuto.

Emanuele COZZOLINO (M5S) giudica incomprensibile quanto appena detto dal relatore, dal momento che l'emendamento Castelli 1.1384 si prefigge di sopprimere una serie di enti inutili.

Il viceministro Stefano FASSINA, nel ricordare al deputato Cozzolino che il concetto di inutilità ha natura relativa e non assoluta, fa presente di non ritenere che possano essere considerati tali le autorità portuali o altri soggetti ricompresi nell'emendamento in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Castelli 1.1384.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando al comma 207, riservandosi di presentare un emendamento in materia, propone di accantonare l'emendamento Leone 1.3147.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Leone 1.3147 deve intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando al comma 217, esprime parere favorevole sull'emendamento Guerra 1.791.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Fabio MELILLI (PD) esprime piena condivisione per le finalità dell'emendamento Guerra 1.791.

Mauro GUERRA (PD), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.791, fa presente che esso si pone pienamente in linea con alcune recenti indicazioni della Corte dei Conti in materia.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Guerra 1.791.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Guerra 1.791 (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 218, riservandosi di presentare un emendamento in materia, propone di accantonare gli identici emendamenti 1.3278 della II Commissione e Ferranti 1.2731.

Il viceministro Stefano FASSINA condivide la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli identici emendamenti 1.3278 della II Commissione e Ferranti 1.2731 devono intendersi accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 220, invita al ritiro degli identici emendamenti 1.3378 della XIII Commissione, Oliverio 1.1127 e Faenzi 1.1481.

Il viceministro Stefano FASSINA condivide la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Oliverio 1.1127 è stato ritirato e che gli emendamenti 1.3378 della XIII Commissione e Faenzi 1.1481 devono intendersi respinti per l'Aula.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 221, riservandosi di presentare un emendamento in materia, propone di accantonare gli identici emendamenti 1.3339 della VIII Commissione, Rigoni 1.135 e Mariani 1.896; riservandosi di presentare un emendamento in materia, propone altresì di accantonare gli identici emendamenti 1.3346 della VIII Commissione e Mariani 1.899.

Il viceministro Stefano FASSINA condivide la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli identici emendamenti 1.3339 della VIII Commissione, Rigoni 1.135 e Mariani 1.896, nonché gli identici emendamenti 1.3346 della VIII Commissione e Mariani 1.899, devono intendersi accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando al comma 228, propone di riformulare l'emendamento Guidesi 1.3124, nel senso di sopprimere le parole da « e conseguentemente » fino alla fine del testo.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

Guido GUIDESI (LNA) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Guidesi 1.3124, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente

al comma 229, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cimbro 1.2198.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Eleonora CIMBRO (PD) ritira il suo emendamento 1.2198.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente ai commi 248 e 249, riservandosi di presentare specifici emendamenti in materia, propone di accantonare gli identici emendamenti 1.3372 della VIII Commissione e Braga 1.823, nonché gli identici emendamenti Vignali 1.2956 e Bruno Bossio 1.3436.

Il viceministro Stefano FASSINA condivide la proposta del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli identici emendamenti 1.3372 della VIII Commissione e Braga 1.823, nonché gli identici emendamenti Vignali 1.2956 e Bruno Bossio 1.3436, devono intendersi accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 254, esprime parere favorevole sull'emendamento Saltamartini 1.501, purché riformulato.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Raffaello VIGNALI (NCD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Angelo RUGHETTI (PD) sottoscrive l'emendamento Saltamartini 1.501 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento Saltamartini 1.501 vada in direzione op-

posta a quella di un diverso emendamento precedentemente approvato con il parere favorevole del relatore e del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA ritiene che gli emendamenti in questione non siano in contraddizione, ma in rapporto sinergico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Saltamartini 1.501 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 256, invita al ritiro dell'emendamento Andrea Romano 1.1710.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Andrea ROMANO ritira l'emendamento a propria firma 1.1710.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Misiani 1.55 e De Micheli 1.1229, riferiti al comma 260.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che gli identici emendamenti Misiani 1.55 e De Micheli 1.1229 si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 265, propone l'accantonamento degli identici emendamenti 1.3310 della IV Commissione e Rossi 1.1725, poiché sarebbero assorbiti dall'emendamento 1.5020 del Governo, che sarà successivamente esaminato dalla Commissione. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Laffranco 1.1119, a condizione che sia riformulato

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il parere espresso dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che gli identici emendamenti 1.3310 della IV Commissione e Rossi 1.1725 si intendono accantonati.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) accetta la proposta di riformulazione del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Laffranco 1.1119, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 282, propone l'accantonamento dell'emendamento Pagano 1.153 e degli identici emendamenti Crimì 1.2886 e Pratavia 1.2570, al fine di predisporre una riformulazione.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Pagano 1.153 e gli identici emendamenti Crimì 1.2886 e Pratavia 1.2570 si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 284, invita al ritiro dell'emendamento Cecconi 1.1236, precisando che lo stesso è volto a introdurre disposizioni già contemplate dalla vigente disciplina, e Vargiu 1.2464.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Andrea CECCONI (M5S) illustra le finalità della proposta emendativa a sua firma 1.1236, volta a prevedere l'obbligo,

per il medico che abbia in cura, per la prima volta, un paziente con patologia cronica di indicare nella ricetta del servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Al riguardo fa presente che, diversamente da quanto asserito dal relatore, la norma introdotta non ha carattere ultroneo, ma è finalizzata a modificare l'articolo 15, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012, cosiddetto decreto Balduzzi, le cui disposizioni sono sovente disattese dai medici e si prestano, a suo avviso, facilmente ad essere aggirate.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rileva l'opportunità che la questione sia discussa, ai fini di un ulteriore approfondimento, in seno alla XII Commissione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) propone di accantonare l'emendamento Cecconi 1.1236, per approfondire ulteriormente la questione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Cecconi 1.1236 si intende accantonato.

Pierpaolo VARGIU (SCpI) ritira l'emendamento 1.2464 a sua prima firma.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento Rosato 1.289, riferito al comma 285, esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel far presente che l'intervento normativo potrebbe determinare disservizi ai danni dell'utenza, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Rosato 1.289.

Ivan CATALANO (M5S), rilevando di condividere le finalità della proposta emendativa, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo.

Fabio MELILLI (PD) sottoscrive l'emendamento Rosato 1.289.

La Commissione approva l'emendamento Rosato 1.289, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento Di Salvo 1.2287, riferito al comma 301, invita il presentatore al ritiro. Al riguardo fa presente che la predetta proposta emendativa è volta infatti ad introdurre disposizioni in contrasto con gli obiettivi della *spending review* attualmente in corso.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritira l'emendamento Di Salvo 1.2287.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 305, propone l'accantonamento degli identici emendamenti 1.3402 della I Commissione e Fiano 1.2052, poiché sarebbero assorbiti dall'emendamento 1.5026 del Governo, che sarà successivamente esaminato dalla Commissione.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che gli identici emendamenti 1.3402 della I Commissione e Fiano 1.2052 si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 307, formula invito al ritiro

degli emendamenti Picierno 1.345 e Di Lello 1.1014.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Picierno 1.345 viene ritirato.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), con riferimento all'emendamento Di Lello 1.1014, del quale è cofirmatario, invita il relatore e il rappresentante del governo a riconsiderare l'invito al ritiro testé espresso.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa che la proposta emendativa Di Lello 1.1014 è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il viceministro Stefano FASSINA, nel concordare con il relatore, osserva come l'emendamento preveda procedure di reclutamento del personale docente, che presentano profili di criticità, sia sul piano finanziario, sia con riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso ai ruoli universitari.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lello 1.1014.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone l'accantonamento dell'emendamento Aiello 1.2926, riferito al comma 308, poiché assorbito dall'emendamento del Governo 1.5010, che verrà successivamente esaminato dalla Commissione.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte l'emenda-



mento Aiello 1.2926 si intende accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone l'accantonamento degli emendamenti Laffranco 1.1129, Fiano 1.2126, degli identici 1.3407 della I Commissione e Fiano 1.2129, nonché degli identici 1.3408 della I Commissione e Fiano 1.2131, poiché assorbiti dall'emendamento del Governo 1.5004, che verrà successivamente esaminato dalla Commissione.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che gli emendamenti Laffranco 1.1129, Fiano 1.2126, gli identici 1.3407 della I Commissione e Fiano 1.2129, nonché gli identici 1.3408 della I Commissione e Fiano 1.2131 si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 310, formula invito al ritiro dell'emendamento Tinagli 1.1732. Propone inoltre l'accantonamento degli emendamenti 1.3313 della IV Commissione, 1.3412 della I Commissione, e degli identici emendamenti 1.3411 della I Commissione e Fiano 1.2056.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Andrea Romano (SCpI) ritira l'emendamento Tinagli 1.1732, del quale è cofirmatario.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che gli emendamenti 1.3313 della IV Commissione, 1.3412 della I Commissione, e gli identici emendamenti 1.3411 della I Commissione e Fiano 1.2056 si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 312, propone l'accantonamento degli emendamenti 1.3398 della I Commissione e degli identici 1.3399 della I Commissione e Mazziotti Di Celso 1.2796, in quanto assorbiti da un emendamento del Governo, che verrà successivamente esaminato dalla Commissione.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che gli emendamenti 1.3398 della I Commissione e gli identici 1.3399 della I Commissione e Mazziotti Di Celso 1.2796 si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento Castricone 1.904, riferito al comma 314, invita il presentatore al ritiro.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Paola DE MICHELI (PD) sottoscrive l'emendamento Castricone 1.904 e lo ritira.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle identiche proposte emendative riferite al comma 316, propone che venga respinto per l'Aula l'emendamento 1.3315 della IV Commissione, e formula un invito al ritiro degli emendamenti Polverini 1.186, Fiano 1.2067, Guidesi 1.2171, Vargiu 1.2468 e Prativiera 1.2831.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Pierpaolo VARGIU (SCpI) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.2468.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente* avverte che l'emendamento 1.3315 della IV

Commissione si intende respinto per l'Aula.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Polverini 1.186, Fiano 1.2067, Guidesi 1.2171 e Prativiera 1.2831.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone l'accantonamento degli identici emendamenti 1.3379 della XIII Commissione e Bosco 1.759, riferiti al comma 317, in quanto saranno assorbiti da una proposta emendativa che il relatore si riserva di presentare successivamente.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che gli identici emendamenti 1.3379 della XIII Commissione e Bosco 1.759 si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone l'accantonamento dell'emendamento Benamati 1.2397, riferito al comma 321, in quanto sarà assorbito da una proposta emendativa che il relatore si riserva di presentare successivamente.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Benamati 1.2397 si intende accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando al comma 322, formula invito al ritiro dell'emendamento Tripiedi 1.995.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra le finalità della proposta emendativa a sua firma, volta a disciplinare le modalità di

accesso al trattamento pensionistico del personale addetto alla conduzione dei treni, richiamando l'attenzione della Commissione sulle condizioni particolarmente usuranti e disagiati in cui si svolge l'attività degli addetti al settore.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), nel condividere le finalità dell'emendamento Tripiedi 1.995, fa presente che il suo gruppo ha presentato la proposta emendativa, di analogo tenore, Di Salvo 1.3122, riferita al comma 327.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad avviare una riflessione sul tema, a suo avviso di notevole rilevanza sociale, evidenziando la necessità che il Governo individui idonee forme di copertura alla proposta emendativa Tripiedi 1.995.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Tripiedi 1.995.

Il viceministro Stefano FASSINA, nel rilevare come la problematica sia meritevole di attenzione, preannuncia un intervento del Governo in tema di attività usuranti ai fini di una complessiva ed organica disciplina della materia, che non può tuttavia essere collocata nell'ambito della legge di stabilità. Evidenzia inoltre la necessità di predisporre una relazione tecnica ai fini di un'esatta quantificazione degli oneri, assumendo uno specifico impegno in tal senso.

Walter RIZZETTO (M5S) sottolinea come la conduzione dei treni sia un lavoro particolarmente usurante e che, in altri Paesi europei, come la Francia, sia prevista una disciplina più favorevole per tale categoria di lavoratori.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede chiarimenti sui tempi di predisposizione della relazione tecnica.

Il viceministro Stefano FASSINA assicura che la relazione tecnica verrà predisposta in tempi brevi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone al deputato Tripiedi di ritirare l'emendamento a sua firma 1.995 e di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Davide TRIPIEDI (M5S) insiste per la votazione.

Il viceministro Stefano FASSINA osserva che un eventuale voto contrario sulla proposta emendativa potrebbe essere interpretato come segnale negativo dalla categoria interessata.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che un voto contrario servirebbe invece a chiarire le reali scelte politiche della Commissione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che sul tema del conseguimento del diritto alla pensione per il personale addetto alla conduzione dei treni agisce concretamente anche l'apposito emendamento del Governo.

Davide TRIPIEDI (M5S) apprezza le parole del relatore, ma insiste ulteriormente per la votazione dell'emendamento 1.995 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Tripiedi 1.995.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Tabacci 1.104, Zanetti 1.1706, Sorial 1.1211, Cominardi 1.984 e Fedriga 1.2376. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Speranza 1.2119, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea ROMANO (SCpI) condivide lo spirito e la sostanza della proposta di riformulazione dell'emendamento Speranza 1.2119, evidenziando tuttavia che sarebbe opportuno introdurre un criterio di gradualità nell'esecuzione della norma di cui auspica l'approvazione.

Angelo RUGHETTI (PD) condivide la riformulazione proposta dal relatore, sottolineando come questa abbia già risolto i problemi evidenziati. Valuta, infine, positivamente l'estensione dell'ambito applicativo della norma proposta all'applicazione anche agli organi costituzionali.

Fabio MELILLI (PD) chiede se nel concetto di contratti in essere siano compresi anche gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

Federico GINATO (PD) sottoscrive l'emendamento in questione.

Giampaolo GALLI (PD) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'emendamento Tabacci 1.104, evidenziando come questo modifichi il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate, commisurandole ai contributi versati. Nel ricordare come di recente la Corte costituzionale abbia sancito l'incostituzionalità della disposizione sul contributo di solidarietà, ritiene che, per quanto criticabili, le sentenze debbano essere rispettate e manifesta preoccupazione per la possibilità di approvare una norma in contrasto con quanto affermato nella stessa sentenza.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene che il Parlamento stia dando un importante segnale. Evidenzia, quindi, come la proposta non intervenga sui trattamenti previdenziali e si applichi solo per i contratti e gli incarichi futuri.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Speranza 1.2119, come riformulato.

Andrea GIORGIS (PD) sottolinea come l'emendamento non affronti il tema posto dalla sentenza della Corte costituzionale, prevedendo che il tetto per il contributo di solidarietà sia determinato anche attraverso il cumulo tra pensioni e contratti.

Vincenzo CASO (M5S) ritiene che con la riformulazione sia stato fatto un clamoroso passo indietro rispetto all'emendamento Speranza 1.2119, che risulta assai depotenziato.

Giampaolo GALLI (PD) precisa di condividere la riformulazione proposta dal relatore, riferita al comma 326, precisando che la proposta emendativa Tabacci 1.104 si riferisce invece al comma 325.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva che l'emendamento in questione non concorre a determinare un'efficace redistribuzione dei redditi, né ad attenuare le rilevanti diseguaglianze sociali esistenti nel Paese. Per raggiungere tale obiettivo, occorrerebbe invece un prelievo proporzionale generalizzato, esteso a tutti i contribuenti, il cui gettito possa essere ridistribuito tra i titolari delle pensioni più basse, come previsto dall'emendamento 1.1211 a sua prima firma. Invita, dunque, i colleghi a considerare favorevolmente tale proposta emendativa.

Donata LENZI (PD) richiama l'attenzione sul fatto che l'emendamento Speranza 1.2119, la cui finalità è quella di disincentivare il cumulo tra pensioni e contratti o incarichi, sia aggiuntivo al comma 325 e non sostitutivo dello stesso. Ritiene comunque che debba essere meglio precisato, per superare eventuali censure di incostituzionalità, che i risparmi derivanti dal comma in questione, rimangano all'interno del sistema previdenziale stesso, che è sostanzialmente basato su un patto tra generazioni.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottolinea come le affermazioni della collega appena intervenuta confermino la problematicità, sotto il profilo costituzionale, del contenuto dell'emendamento Speranza 1.2119, che, in ogni caso, non può ritenersi preclusivo della votazione degli emendamenti riferiti al comma 325. All'opposto, ritiene che l'emendamento Sorial 1.1211 sia perfettamente in linea con la giurisprudenza costituzionale, oltre a perseguire il giusto

obiettivo di riversare le ingenti risorse derivanti dalla sua applicazione – stimate in oltre 1 miliardo di euro – a beneficio dei pensionati con pensioni minime.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata in precedenza, fa presente che dall'applicazione del comma 325 deriveranno maggiori entrate per oltre 50 milioni di euro.

Andrea ROMANO (SCpI) insiste per la votazione dell'emendamento Tabacci 1.104.

La Commissione respinge l'emendamento Tabacci 1.104.

Andrea ROMANO (SCpI) ritira l'emendamento Zanetti 1.1706.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Corsaro 1.585.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1211.

La Commissione respinge l'emendamento Sorial 1.1211.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Cominardi 1.984, insistendo per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Cominardi 1.984.

Guido GUIDESI (LNA) insiste per la votazione dell'emendamento Fedriga 1.2376.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.2376.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 326, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento Speranza 1.2119, purché riformulato (*vedi allegato 3*); propone altresì di accantonare l'emenda-

mento De Micheli 1.2183; esprime, infine, parere favorevole sugli identici emendamenti Latronico 1.2777 e Vignali 1.3119.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme al relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Vignali 1.3113 è stato ritirato.

Paola DE MICHELI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Speranza 1.2119 avanzata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Speranza 1.2119, come riformulato, nonché gli identici emendamenti Latronico 1.2777 e Vignali 1.3119 (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 336, riservandosi di presentare un emendamento in materia, propone di accantonare l'emendamento Marguerettaz 1.2247.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Marguerettaz 1.2247 deve intendersi accantonato.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) fa presente che non è stato esaminato dalla Commissione l'emendamento Di Salvo 1.3122, riferito al comma 327.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Di Salvo 1.3122 nel prosieguo dell'esame. Relativamente al comma 339, esprime parere favorevole sull'emendamento Alfreider 1.380.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Alfreider 1.380.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 343, invita al ritiro, altrimenti parere contrario, degli emendamenti Causin 1.3054 e De Menech 1.2587; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Alfreider 1.2916; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Borghesi 1.755.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Causin 1.3054 e De Menech 1.2587.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Alfreider 1.2916.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Borghesi 1.755 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Alfreider 1.2916.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 352, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Lupo 1.1514.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Lupo 1.1514.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 355, riservandosi di presentare un emendamento in materia, propone di accantonare l'emendamento Fragomeli 1.2263.



Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Fragomeli 1.2263 deve intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 376, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3415 della I Commissione.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.3415 della I Commissione (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando al comma 385, esprime parere favorevole sull'emendamento Dall'Osso 1.1248, purché riformulato.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura CASTELLI (M5S) accetta la proposta di riformulazione del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Dall'Osso 1.1248, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 390, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Fauttilli 1.1629, che potrebbe essere poi trasfuso in un ordine del giorno.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge per l'Aula l'emendamento Fauttilli 1.1629.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente ai commi 392, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Zaccagnini 1.2883; riservandosi di presentare un emendamento in materia, propone di accantonare l'emendamento Ginato 1.1908.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccagnini 1.2883.

Federico GINATO (PD) chiede di conoscere le ragioni della proposta di accantonamento del proprio emendamento 1.1908.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in risposta al deputato Ginato, fa presente che è in corso un lavoro di approfondimento ai fini della eventuale presentazione di un emendamento in materia.

Federico GINATO (PD) alla luce delle dichiarazioni del relatore, accetta la proposta di accantonamento del proprio emendamento 1.1908.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Ginato 1.1908 deve intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 409, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3282 della II Commissione.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime un giudizio negativo sull'emendamento 1.3282 della II Commissione, che si prefigge di aumentare in maniera significativa il contributo unificato dovuto nel processo amministrativo. Rileva, infatti, che dopo i notevoli aumenti decisi dal Governo Monti, questo ulteriore incremento del contributo unificato rischia di tradursi in un serio ostacolo per i cittadini e i soggetti collettivi all'accesso alla tutela giurisdizionale in materie delicate ed importanti, quale, ad esempio, quella degli appalti pubblici. In tal senso, il rischio è che dall'approvazione dell'emendamento in questione possa derivare un minore controllo civico dei bandi di gara e dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione. Nel richiamare il fatto, a suo avviso, palesemente contraddittorio di una precedente proposta di accantonamento di un emendamento con finalità opposte a quello in esame, chiede al relatore e al Governo di esprimere con chiarezza le finalità che si intendono perseguire in materia, dando conto anzitutto della previsione dell'ammontare delle maggiori entrate derivanti dall'approvazione dell'emendamento 1.3282 della Commissione.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, replicando all'onorevole Colletti che chiede spiegazioni sul parere favorevole espresso dal Governo, osserva che l'emendamento in esame è finalizzato ad accentuare i caratteri di progressività ed equità del contributo unificato. Segnala che è stato fatto un importante lavoro da parte della Commissione giustizia e conferma, pertanto, il parere favorevole.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede di intervenire in replica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, richiama i colleghi alle intese raggiunte in sede di Ufficio di Presidenza in base alle quali, su ciascun emendamento, è consentito un solo intervento per gruppo.

Andrea COLLETTI (M5S), nel dare lettura delle variazioni di importo del con-

tributo unificato previste dall'emendamento, osserva di non rilevarvi i caratteri di equità e progressività indicati dal rappresentante del Governo.

Fabio MELILLI (PD) contesta ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle l'interpretazione distorsiva delle funzioni della pubblica amministrazione, richiamando l'attenzione sull'azione di alcune imprese che utilizzano lo strumento del ricorso al TAR nell'ambito di procedure di gara unicamente al fine di creare pressioni sulle imprese aggiudicatrici dell'appalto.

La Commissione approva l'emendamento 1.3282 della II Commissione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dell'emendamento Colletti 1.879, riferito al comma 417.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S), illustrando l'emendamento del quale è primo firmatario, lamenta il fatto che la pubblica amministrazione possa redigere i bandi di gara in modo tale da agevolare alcune imprese alle quali è legata per motivi di interesse.

Fabio MELILLI (PD), replicando al collega Colletti, fa presente che quello del quale sta parlando è un reato e che per questo è bene rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che il compito della politica sia quello di prevenire i malfunzionamenti della cosa pubblica. Tornando all'illustrazione del suo emendamento, osserva che la eliminazione dell'imposta di registro in esso prevista, agevola la piccola e media impresa. Ricostruisce, a titolo esemplificativo, le fasi procedurali relative al recupero di un credito vantato da un'azienda e ne illustra la enorme dispendiosità. Richiama, poi, un

episodio accadutoogli nell'esercizio della sua professione di avvocato in un procedimento contro una Casa di Cura abruzzese protagonista, peraltro, del noto caso di corruzione che ha portato all'arresto dell'allora Presidente della Regione, Ottaviano Del Turco. Formula un attacco anche al Governo Monti, colpevole di aver aumentato il contributo unificato, sottolineando altresì le carenze di organico del personale giudiziario. Richiama il Governo al rispetto dell'articolo 24 della Costituzione poiché aumentando continuamente i costi per il ricorso alla giustizia ne disattende il dettato, anche per quanto concerne la giustizia tributaria.

Invita, pertanto, il relatore e il rappresentante del Governo a cambiare il parere espresso sull'emendamento di cui è primo firmatario ovvero a motivarlo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, segnala nuovamente l'importanza della proposta emendativa formulata dalla Commissione Giustizia che, peraltro, non comporta oneri aggiuntivi e non presenta alcun risparmio da reimpiegare, per cui la motivazione va ricercata esclusivamente in una finalità di più equo riequilibrio.

Fulvio BONAVITACOLA (PD), pur rispettando il lavoro svolto dalla II Commissione, ritiene opportuno lasciare agli atti la sua contrarietà all'emendamento da essa proposto e testè approvato. Osserva, infatti, che il contributo andrebbe commisurato all'effettiva possibilità di utile per l'impresa piuttosto che al teorico valore della controversia.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.879.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dell'emendamento Fauttilli 1.1688, riferito al comma 418.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Federico FAUTTILLI (PI), ritira l'emendamento 1.1688 di cui è primo firmatario.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro degli emendamenti Di Lello 1.978 e 1.976, riferiti al comma 419.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), nel chiedere al relatore le motivazioni dell'invito al ritiro, propone che gli emendamenti Di Lello 1.978 e 1.976 siano accantonati.

Francesco BOCCIA, presidente, prende atto dell'orientamento favorevole della Commissione all'accantonamento degli emendamenti Di Lello 1.978 e 1.976.

Federico D'INCÀ (M5S) segnala l'esigenza che la Commissione possa riconsiderare, ai fini della sussistenza della copertura finanziaria, l'emendamento 1.3282 della II Commissione precedentemente approvato, anche alla luce della correlazione ai margini degli utili di impresa.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento al comma 421, nel preannunciare una proposta di nuova formulazione relativamente all'emendamento Capodicasa 1.2467, di cui propone l'accantonamento, esprime parere favorevole sull'emendamento Castricone 1.1708, riferito al comma 432.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI (PD) esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Capodicasa 1.2467 deve considerarsi accantonato.

Luigi BOBBA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Castricone 1.1708, condividendone le finalità.

La Commissione approva l'emendamento Castricone 1.1708 (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra una identica proposta di nuova formulazione per gli emendamenti Alberti 1.1142 e Vignali 1.2928, riferiti al comma 433, sulla quale esprime un parere favorevole.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI (PD) esprime parere conforme a quello reso dal relatore.

Raffaello VIGNALI (NCD) accetta la proposta di riformulazione del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dell'emendamento Gigli 1.1802, riferito al comma 437.

Federico FAUTTILLI (PI) rammenta che l'emendamento Gigli 1.1802, di cui è cofirmatario, era stato accantonato in vista di una riformulazione volta a risolvere la situazione degli specializzandi.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, tenuto conto che incidono su materie sulle quali il relatore ed il Governo presenteranno propri emendamenti, propone di accantonare, con riferimento ai commi 439, 442, 450, 460, 476, 477 e 480, i seguenti emendamenti: gli identici Mantero 1.1260 e Baroni 1.1258, Daga 1.1686, Corsaro 1.1161, Giampaolo Galli 1.2869, Polverini 1.211, 1.3381 della XIII Commissione, Franco Bordo 1.2993, Russo 1.362, Corsaro 1.634, Fanucci 1.1257, Ruggetti 1.3424, Capezzone 1.1585, gli identici Roccella 1.3268 e Binetti 1.1813.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Saltamartini 1.479 e Giampaolo Galli 1.2852, riferiti al comma 482.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che sono da intendersi accantonati i seguenti emendamenti: Gigli 1.1802, identici Mantero 1.1260 e Baroni 1.1258, Daga 1.1686, Corsaro 1.1161, Giampaolo Galli 1.2869, Polverini 1.211, 1.3381 della XIII Commissione, Franco Bordo 1.2993, Russo 1.362, Corsaro 1.634, Fanucci 1.1257, Ruggetti 1.3424, Capezzone 1.1585, identici Roccella 1.3268 e Binetti 1.1813.

La Commissione approva gli identici emendamenti Saltamartini 1.479 e Giampaolo Galli 1.2852 (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone di accantonare, con riferimento ai commi 489, 505, 522 e 524, i seguenti emendamenti: Pelillo 1.2733, De Micheli 1.1846, Gigli 1.1807, Ghizzoni 1.1225, gli identici 1.3383 della XIII Commissione e Misuraca 1.762, Franco Bordo 1.3231, 1.3385 della XIII Commissione, Garavini 1.2385, gli identici 1.3377 della VIII Commissione e Mariani 1.3420, gli identici 1.3386 della XIII Commissione e Antezza 1.3421, Bellanova 1.710 e gli identici 1.3418 della X Commissione e Porta 1.3419.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che si intendono accantonati i seguenti emendamenti: Pelillo 1.2733, De Micheli 1.1846, Gigli 1.1807, Ghizzoni 1.1225, gli identici 1.3383 della XIII Commissione e Misuraca 1.762, Franco Bordo 1.3231, 1.3385 della XIII Commissione, Garavini 1.2385, gli identici 1.3377 della VIII Commissione e Mariani 1.3420, gli identici 1.3386 della XIII Commissione e Antezza 1.3421, Bellanova 1.710 e gli identici 1.3418 della X Commissione e Porta 1.3419.

Guido GUIDESI (LNA) si chiede quando saranno votati tutti gli emendamenti accantonati finora, invitando la presidenza a chiarire il metodo di lavoro, anche con riferimento ai termini di ricorso sull'inammissibilità dei subemendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che si tratta ora di esaminare le proposte emendative del relatore e del Governo per avere un quadro più completo della situazione.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che l'esame si stia svolgendo secondo modalità al limite dell'anarchia, tenuto conto, peraltro, di un andamento « a singhiozzo » delle votazioni, che impone ai deputati presenze prolungate in aula senza un effettivo avanzamento dei lavori. Chiede che sia convocato l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire modalità di prosecuzione certe dell'esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa notare che le modalità di organizzazione dell'esame sono state stabilite nella giornata di domenica 16 dicembre 2013.

Guido GUIDESI (LNA) fa notare che era stato stabilito che i lavori cominciassero fin dalla tarda mattinata di oggi, per concludere l'*iter* entro la sera, mentre così non è stato. Chiede che siano definite modalità di prosecuzione che consentano uno svolgimento ordinato dei lavori, fissando un orario certo di conclusione dell'esame. Chiede poi nuovamente al presidente se vi sarà la possibilità di presentare ricorsi ai subemendamenti presentati agli emendamenti del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che ha ritenuto opportuno non prevedere alcuna possibilità di ricorrere ai subemendamenti. Quanto alle modalità di organizzazione dell'esame, fa notare che la complessità delle tante proposte emendative presentate ha richiesto spesso un'intensa attività di verifica.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), fatto notare che l'*iter* di esame nella giornata odierna non si è svolto secondo le modalità convenute, rilevando in ogni caso l'esigenza di passare prima agli emendamenti accantonati, che giudica prioritari rispetto a quelli del relatore e del Governo a cui

ritiene che si possa dedicare la giornata di domani.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene che si possano percorrere due strade, che conducono, da un lato, a concludere i lavori nella nottata, dall'altro, a rinviare al mattino la conclusione dell'*iter*. In proposito, giudica opportuno rimettere ai gruppi la scelta sulle modalità di prosecuzione dell'esame, non avendo alcuna obiezione a percorrere l'una o l'altra strada.

Guido GUIDESI (LNA) giudica opportuno che si dia ai gruppi la possibilità di presentare ricorso sui subemendamenti presentati agli emendamenti del relatore, chiedendo chiarimenti al riguardo sotto il profilo regolamentare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa notare che la possibilità di ricorrere avverso le proposte emendative è prevista solo in via di prassi, non essendo disciplinata da alcuna norma regolamentare. Osservato, quindi, che rientra nelle prerogative del presidente della Commissione seguire o meno tale prassi, fa notare che il suo orientamento è sempre stato quello di ammettere solo i ricorsi aventi ad oggetto gli emendamenti – laddove ve ne siano le condizioni – precludendoli per i subemendamenti. Rilevato, quindi, che non intende deviare da tale prassi per il futuro, fa notare, in ogni caso, che, secondo il comma 5 dell'articolo 121 del Regolamento della Camera, qualora sorgano questioni, la decisione spetta al Presidente della Camera. Quanto alle modalità di prosecuzione dell'*iter*, giudica opportuno procedere speditamente nell'esame, quantomeno per completare gli emendamenti del relatore e relativi subemendamenti, tenuto conto della necessità di istruire in tempi utili il provvedimento per l'Assemblea.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene importante fissare da subito l'orario di inizio e conclusione della prossima seduta per evitare che i deputati siano costretti a seguire i lavori in condizioni di estremo disagio.



Francesco BOCCIA, *presidente*, fa notare che, secondo intese intercorse tra i capigruppo, l'inizio della discussione in Assemblea è stato posticipato alla seduta pomeridiana di domani; rileva, pertanto, che vi è tutto il tempo per completare l'*iter* nei termini prefissati, purché si prosegua senza indugi.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che la decisione sull'ammissibilità dei ricorsi vada sottoposta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per evitare che le decisioni del presidente siano unilaterali e sfuggano a qualsiasi forma di contraddittorio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce che, secondo prassi, non ha mai fissato termini per presentare ricorsi contro i subemendamenti, mentre lo ha fatto, in determinati casi, per gli emendamenti.

Guido GUIDESI (LNA) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, procedendo, fin dalla mattinata di martedì 17 dicembre 2013, alla discussione degli emendamenti accantonati, per poi passare a quelli del relatore e del Governo, in modo da completare l'*iter* nei termini previsti.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa notare che ogni emendamento, a prescindere dello schieramento politico di provenienza, è stato valutato con attenzione dal relatore e dalla Commissione, richiedendo anche complesse attività di verifica. Ritiene che si possa quantomeno provare a completare il fascicolo degli emendamenti del relatore e dei relativi subemendamenti.

Rocco PALESE (FI-PdL) propone di rinviare il seguito dell'esame a martedì 17 dicembre 2013, eventualmente fissando l'inizio della seduta nella prima mattinata, predisponendo tutti i fascicoli necessari e prevedendo tempi contingentati di discussione. Ritiene inutile proseguire ora i la-

vori, dal momento che non sembrano esservi le condizioni per concluderli.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) giudica opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, anche per consentire al relatore di approfondire le questioni poste dagli emendamenti accantonati.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) condivide la proposta del presidente di esaminare nella seduta odierna il fascicolo degli emendamenti del relatore, con la garanzia che gli emendamenti sino ad ora accantonati saranno in qualche modo assorbiti nell'emendamento del Governo. Osserva che il prolungarsi dei lavori è da attribuirsi alla responsabilità di tutti i gruppi e che il presidente ha concesso ampi spazi di discussione per garantire la democrazia del dibattito.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita la presidenza a porre ai voti la nuova formulazione, da lui precedentemente illustrata, dell'emendamento Vignali 1.2928.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 1.2928, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Vignali 1.2928 (*Nuova formulazione*), deve considerarsi assorbito l'emendamento Alberti 1.1142.

Valutate le circostanze, alla luce del dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta da convocarsi secondo quanto sarà stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza immediatamente convocato al termine della seduta odierna.

**La seduta termina alle 0.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 0.40 alla 1.05.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEL RELATORE  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-*quater*. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2013, possono essere utilizzate dall'INPS, ex gestione INPDAP, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

**0. 1. 5000. 1.** Rostellato, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Baldassarre, Chimenti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cariello.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Inpdap, si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 35 della citata legge n. 448 del 1998.

Conseguentemente, dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-*bis*. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4 e 14 le parole: « , entro il 31 ottobre, » sono abrogate;

b) al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente »;

c) dopo il comma 19 aggiungere i seguenti: « 19-*bis*. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base ai decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'Inps, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro

del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.

19-ter. Qualora alla data del 1o gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione.»;

d) al comma 20, sostituire le parole: « per una durata non superiore » con le seguenti: « per una durata non inferiore »;

e) dopo il comma 20 aggiungere il seguente: « 20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1o gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti. ».

**1. 5000.** Governo.

*Al capoverso 5-bis, terzo periodo, prima delle parole:* Il Ministro per la coesione territoriale *inserire le seguenti:* Ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in tema di

istruttoria dei progetti da presentare al CIPE, *e all'ottavo periodo, dopo le parole:* Il Ministro per la coesione territoriale, *inserire le seguenti:* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**0. 1. 5001. 1.** Misuraca, Vignali, Saltamartini.

*Al capoverso 5-ter, sostituire le parole:* può essere *con la seguente:* è e *aggiungere in fine le seguenti parole:* e, nella misura del cinquanta per cento di tale quota, è destinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, secondo la procedura prevista al comma 66 della presente legge.

**0. 1. 5001. 2.** Borghi, Braga, Mariani, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini.

*All'emendamento 1. 5001, al capoverso 5-ter sostituire la parola:* può *con la seguente:* è e *sono aggiunte in fine le seguenti parole:* della Regione Basilicata.

**0. 1. 5001. 3.** Latronico.

*Sopprimere il comma 5-quater.*

**0. 1. 5001. 4.** Castelli.

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

5-bis. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1o marzo 2014, il CIPE, con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le Amministrazioni interessate dell'80 per

cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita al comma 1. Le Amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce le proposte con le Amministrazioni proponenti, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle Amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna Amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro

per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, presenta al CIPE entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 1 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

*5-ter.* Una quota del cinque per cento delle risorse del Fondo può essere destinata, nell'ambito della programmazione, ad interventi di emergenza con finalità di sviluppo.

*5-quater.* Qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo sia necessaria la revoca delle assegnazioni finanziarie e conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede ad evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

*5-quinquies.* Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vengono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi *5-bis* e *5-quater* unitamente alla valutazione dei relativi impatti.

#### **1. 5001.** Governo.

*Sostituire il comma 9-bis con il seguente:*

*9-bis.* Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei

ministri, dei ministeri e dell’Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 è autorizzato il trasferimento del personale, nel numero massimo di 100 unità altamente qualificate per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all’Area terza, dalle amministrazioni pubbliche che abbiano effettuato la dichiarazione di esuberi di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

*Conseguentemente sopprimere i commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies.*

**0. 1. 3440. 5.** Castelli, Sorial.

*All'emendamento n. 1.3440 del Relatore, comma 9-bis sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine del comma, con le seguenti: è autorizzato il comando, per il periodo 2014-2020, di personale già di ruolo presso le Pubbliche Amministrazioni, nel numero massimo di 100 unità, appartenenti all’Area terza. Al comando si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, a cui è demandata la verifica delle qualifiche idonee del personale, che ne faccia richiesta. Per il trattamento economico del personale in comando si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.*

*Conseguentemente ai commi 9-ter e 9-quinquies sostituire le parole: euro 5.520.000 con le seguenti: euro 1.000.000.*

**0. 1. 3440. 4.** Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D’Incà.

*All'emendamento 1.3440 del relatore, al comma 9-bis dopo le parole: è autorizzata*

*aggiungere le seguenti: , fermo restando l’obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.*

**0. 1. 3440. 7.** Parrini, Fanucci.

*All'emendamento 1.3440 del relatore comma 9-bis sostituire le parole: 120 unità con le seguenti: 50 unità.*

*Conseguentemente ai commi 9-ter e 9-quinquies sostituire le parole: euro 5.520.000 con le seguenti: euro 2.250.000.*

**0. 1. 3440. 3.** Castelli, Sorial, Cariello, Caso, Currò, D’Incà.

*All'emendamento 1.3440 del relatore comma 9-bis al primo periodo sostituire le parole: eventualmente anche oltre con la seguente: entro.*

**0. 1. 3440. 2.** Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D’Incà.

*All'emendamento 1.3440 del relatore comma 9-bis al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante concorso pubblico.*

**0. 1. 3440. 1.** Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D’Incà.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell’Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente,*



per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

*9-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *9-bis*, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020.

*9-quater.* Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma *9-bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma *9-ter* del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma *9-bis* sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si

rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

*9-quinquies.* A decorrere dall'anno 2016, al relativo onere, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **1. 3440.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 33,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

#### **1. 5002.** Governo.

*Al capoverso 26-bis, sostituire le parole: massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con le seguenti: massimo di 500.000 euro per il 2014.*

#### **0. 1. 4004. 2.** Borghesi, Guidesi.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

*26-bis.* Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programma-

zione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

**1. 4004.** Il Relatore.

*Sopprimere il comma 60-bis.*

**0. 1. 5004. 6.** Castelli.

*Al comma 60-bis, primo periodo, le parole: , anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, sono soppresse.*

**0. 1. 5004. 5.** De Rosa, Castelli, Sorial, Caso.

*All'emendamento 1. 5004, al comma 60-bis, sostituire le parole: 38 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: 58 milioni per l'anno 2014.*

*Conseguentemente, al comma 60-quater, sostituire le parole: di 100 milioni di euro con le seguenti: di 120 milioni di euro.*

**0. 1. 5004. 3.** Borghesi, Guidesi.

**(Inammissibile)**

*Al capoverso comma 60-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: ai predetti Corpi aggiungere le seguenti: , nonché alle Forze armate impiegato negli interventi di concorso alla salvaguardia della sicurezza pubblica di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009,;*

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: la ripartizione delle relative risorse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, tenendo conto che la stessa per il personale delle Forze armate è operata limitatamente alle risorse tratte dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 60-quater.*

**0. 1. 5004. 1.** Fautilli, Rossi.

*All'emendamento 1. 5004, al comma 60-ter, sostituire le parole: euro 100 milioni con le seguenti: di 150 milioni di euro.*

*Conseguentemente, al comma 60-quater, sostituire le parole: di 100 milioni di euro con le seguenti: di 150 milioni di euro.*

**0. 1. 5004. 2.** Borghesi, Guidesi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 60-quater sopprimere le seguenti parole: 107 milioni di euro per l'anno 2014 e.*

*Conseguentemente, al comma 162, le parole: 614 milioni sono sostituite dalle seguenti: 507 milioni.*

**0. 1. 5004. 4.** Caso.

*Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:*

*60-bis.* Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expò Milano 9015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni per l'anno 2014, di cui 34 milioni in conto capitale, e 88 milioni per l'anno 2015. Per le medesime finalità in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni per l'anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale, e di 12 milioni per l'anno 2015.

*60-ter.* Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre a quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di euro 100 milioni. In relazione alle somme di cui alla presente disposizione non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

*60-quater.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

*Conseguentemente:*

*al comma 25, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2014.*

*alla tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 10.000.

**1. 5004.** Governo.

*All'emendamento 1. 5005 del Governo premettere le seguenti parole: al comma 70, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: « sono utilizzate » fino alla fine del periodo con le seguenti: « possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.*

**0. 1. 5005. 1.** Marco Meloni.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 1. 5005 del Governo dopo le parole: novembre 2013, aggiungere le seguenti: nonché nella regione Basilicata, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di dicembre 2013.*

**0. 1. 5005. 2.** Latronico.

*Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:*

*70-bis.* Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 10 gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

**1. 5005.** Governo.

*All'emendamento 1. 4019 inserire la seguente:*

c) le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni della provincia di Parma colpiti dagli eventi sismici del gennaio 2012, finalizzate al ripristino e restauro di beni storici ed architettonici di proprietà degli enti stessi, i cui danni siano stati accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, sono escluse per il 2014 dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un onere massimo complessivo valutato in 5 milioni di euro.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):*

2014: – 5.000;  
2015: –;  
2016: –.

**0. 1. 4019. 1.** Bergamini.

**(Inammissibile)**

*Al comma 87, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003» sono inserite le seguenti: «, nonché su edifici ricadenti nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con divieto di cumulo con le agevolazioni previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7*

agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, dopo il comma 237, aggiungere il seguente: «237-bis. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**1. 4019.** Il Relatore.

*All'emendamento 1. 5006 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c) capoverso comma 119-quater, aggiungere infine i seguenti periodi: A valere sulle disponibilità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rinfanziata per l'importo di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata. A tal fine la citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è rinfanziata per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

b) aggiungere infine le seguenti parole: *conseguentemente alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare in diminuzione le seguenti variazioni:*

2015: – 1.000;  
2016: – 1000.

**0. 1. 5006. 1.** Latronico.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 1. 5006 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c) capoverso comma 119-quater, aggiungere infine i seguenti

*periodi*: Il Fondo di cui al presente comma è ridotto di 29,160 milioni di euro per l'anno 2014;

*b) aggiungere in fine le seguenti parole*: conseguentemente all'Allegato 4, articolo 1 comma 289, voce *Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese*, legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3 eliminare il riferimento all'anno 2014.

**0. 1. 5006. 2.** Leone.

**(Inammissibile)**

*Al comma 119-quater, sostituire le parole*: 237,5 milioni con le seguenti: 200 milioni.

*Conseguentemente, al comma 58 sostituire le parole*: 20,75 milioni con le seguenti: 58,25 milioni.

**0. 1. 5006. 3.** Caso.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti*:

*95-bis*. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 13 giugno 2011, n. 135, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 91, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 93.

*95-ter*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 22 è inserito il seguente: «*22-bis*. Fermo restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 aprile 1996,

n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

*Conseguentemente*:

*al comma 97, le parole*: in caso di opzione sono sostituite dalle seguenti « sui valori oggetto delle opzioni »;

*dopo il comma 119-ter, aggiungere il seguente*:

*119-quater*. Le maggiori entrate derivanti dai commi 97, 119-bis e 119-ter, pari complessivamente a 237,5 milioni per l'anno 2014, di 191,7 milioni per l'anno 2015 e di 201 milioni per l'anno 2016 e 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 5006.** Governo.

*Sostituire le parole*: una somma fino a 30 milioni di euro con le seguenti: la somma specifica di 30 milioni di euro.

**0. 1. 5007. 1.** Marcon, Boccadutri, Mellilla.

*Al comma 123, sostituire le parole*: la somma di 30 milioni di euro con le seguenti: una somma fino a 30 milioni di euro.

**1. 5007.** Governo.

*Al comma 127-bis, alinea, sostituire le parole*: trentaseiesimo mese, con le seguenti: settantaduesimo mese e *sostituire le parole da*: appartenenti alle seguenti cate-



gorie: *fino alla fine del comma, con le seguenti*: i quali risultavano non occupati al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione del contratto di lavoro a qualsiasi titolo o risultavano occupati con contratto di lavoro non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure avevano sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento, ancorché ha risoluzione del contratto sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2011, oppure alla stessa data percepivano o erano stati ammessi a prevenire misure di sostegno del reddito, anche in vigenza del rapporto di lavoro, che è stato risolto o verrà risolto al termine del periodo di godimento delle predette misure, anche se ciò non era originariamente previsto o prevedibile.

*Conseguentemente dopo il comma 127-bis aggiungere il seguente:*

*127-bis-1 Sostituire l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con il seguente:* Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla convinta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra traghettaggio, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensio-

nistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

*al comma 127-ter sostituire le parole:* di cui al comma 127-bis non può, *con le seguenti:* di cui ai commi 127-bis e 127-bis non possono.

*al comma 127-quater sostituire le parole:* del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies, *le seguenti:* del limite di copertura richiamato dai commi 12-quinquies.

*sostituire il comma 127-quinquies con il seguente:*

I benefici di cui ai commi 127-bis e 127-bis-1 sono riconosciuti nel limite dei risparmi e delle maggiori entrate di cui ai commi 173-bis, 300-bis, 301-bis, 326-ter, 395-bis, 399-bis, 439-bis, nonché dai commi 511, lettera b) e 524 come modificati dal presente comma, destinati al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

*e al capoverso Conseguentemente, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) dopo il comma 173, inserire il seguente:

173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

b) dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

b-bis) dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica am-

ministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Colpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

*b-ter* dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:

All'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, le parole: « 20 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

*b)* ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « 3 gennaio 2014 ».

*c)* al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

*d)* al comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* numero 3), le parole: « 62.5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

*e)* al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

*f)* al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti ai periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2. nell'ultimo periodo, le parole: « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi ».

*g)* il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *e-bis*) a *e-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi ai diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari ai 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

*h)* al comma 29, le parole: « 1° gennaio 2012 » e le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 » « 31 dicembre 2013 ».

*i)* ai commi 30 e 31, le parole: « 31 marzo 2012 » e le parole: « 6 maggio 2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2012 » « 16 maggio 2014 ».

*l)* al comma 32, le parole: « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

*m)* al comma 33 le parole: « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

*395-ter.* All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento ».

*365-quater.* L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

*395-quinquies.* All'articolo 96 del testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento »;

*395-sexies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

*h)* all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

*c)* all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

*395-septies.* All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

*a)* al comma 491, primo periodo premettere le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria ».

*b)* al medesimo comma 491, sostituire le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. » con le seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione. », e sostituire le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in

cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » con le seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) dal comma 492, eliminare le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti indicati al precedente comma » e sostituire le parole « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » con le parole « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione ».

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro ».

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM(2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, pre-

vedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari ».

395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.

q-quater) dopo il comma 399 aggiungere il seguente:

399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti ».

2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) sia stipulato un contratto verbale.

b-quinquies dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto

degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni reddito:

fino a 15.000 euro, 23 per cento;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;

oltre 250.000 euro, 52 per cento;

*b-sexies.* al comma 511, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

*b)* all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.

*b-septies.* al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

**0. 1. 5008. 18.** Di Salvo, Melilla, Placido, Marcon, Airaudò, Boccadutri.

**(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)**

*Al comma 127-bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese e sostituire le parole da: appartenenti alle seguenti categorie: fino alla fine del comma, con le seguenti: i quali risultavano non occupati al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione del contratto di lavoro a qualsiasi titolo o risultavano occupati con contratto di lavoro non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure avevano sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento, ancorché la risoluzione del contratto sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2011, oppure alla stessa data percepivano o erano stati ammessi a percepire misure di sostegno del reddito, anche in vigore del rapporto di lavoro, che è stato risolto o verrà risolto al termine del periodo di godimento delle predette misure, anche se ciò non era originariamente previsto o prevedibile.*

*Conseguentemente:*

*al comma 127-quater sostituire le parole: del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies, con le seguenti: del limite di copertura richiamato dal comma 127-quinquies;*

*e al comma 127-quinquies sostituire le parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: sono riconosciuti nel limite dei risparmi e delle maggiori entrate di cui ai commi 173-bis, 300-bis, 301-bis, 326-ter, 395-bis, 399-bis, 439-bis, nonché dai commi 511, lettera *b)* e 524 come modificati dal presente comma, destinati*



al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

*e al capoverso Conseguentemente sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) dopo il comma 173 inserire il seguente:

173-*bis*. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

b) dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

*b-bis*) dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-*bis*. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso

esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

*b-ter*) dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:

395-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al

periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 »;

2. nell'ultimo periodo, le parole: « recedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 »;

h) al comma 29, le parole: « 1° gennaio 2012 » e le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 » e « 31 dicembre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31 marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio

2012 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014 » e « 16 maggio 2014 »;

l) al comma 32, le parole: « al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole: « successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare ».

395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento ».

395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

395-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. » con le seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione. », e sostituire le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » con le seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) dal comma 492, eliminare le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » e

sostituire le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » con le parole: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro ».

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari ».

395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.

b-quater) dopo il comma 399 aggiungere il seguente:

399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti »;

2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera:

*c-bis*) sia stato stipulato un contratto verbale

*b-quinquies*) dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

*439-bis.* All'articolo 11 del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
- oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
- oltre 250.000 euro, 52 per cento »;

*b-sexies*) al comma 511, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai pe-

riodi precedenti. Il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento" »;

*b-septies*) dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ».

**O. 1. 5008. 17.** Marcon, Airaudo, Boccadutri, Di Salvo, Melilla, Placido.

*Al capoverso 127-bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis*) al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

*Conseguentemente,*

*al capoverso 127-quinquies sostituire e parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono riconosciuti nel limite di 50.000 soggetti o del maggior numero di soggetto fino alla concorrenza del limite massimo di spesa di 598 milioni di euro per l'anno 2014, 735 milioni di euro per l'anno 2015, 580 milioni di euro per l'anno 2016, 324 milioni di euro per*

l'anno 2017, 245 milioni di euro per l'anno 2018, 239 milioni di euro per l'anno 2019, 77 milioni di euro per l'anno 2020;

*e al capoverso Conseguentemente sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

*a) al comma 26 le lettera b) è sostituita dalla seguente: « h) al comma 35, le parole: “1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1.731 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.681 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.090 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.671 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.774 milioni di euro per l'anno 2018, a 834 milioni di euro per l'anno 2019 e a 122 milioni di euro per l'anno 2020” »;*

*b) dopo il comma 173, inserire il seguente:*

« 173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi. ».

*f-bis) dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ».*

**0. 1. 5008. 2.** Pannarale, Boccadutri, Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Giordano, Costantino, Fratoianni.

*Al comma 127-bis alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese.*

*Conseguentemente,*

*al comma 127-quinquies sostituire le parole: sono riconosciuti nel limite di*

*17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono riconosciuti nel limite di 50.000 soggetti o del maggior numero di soggetti fino alla concorrenza del limite massimo di spesa di 598 milioni di euro per l'anno 2014, 735 milioni di euro per l'anno 2015, 580 milioni di euro per l'anno 2016, 324 milioni di euro per l'anno 2017, 245 milioni di euro per l'anno 2018, 239 milioni di euro per l'anno 2019, 77 milioni di euro per l'anno 2020;*

*e al capoverso Conseguentemente sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*a) al comma 126 la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) al comma 25, le parole: “1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1.731 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.681 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.090 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.671 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.774 milioni di euro per l'anno 2018, a 834 milioni di euro per l'anno 2019 e a 122 milioni di euro per l'anno 2020” »;*

*b) dopo il comma 173 inserire il seguente:*

« 173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati »;

*b-bis) dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta*



Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

**0. 1. 5008. 1.** Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Boccadutri.

*Al comma 127-bis alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese.*

*Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:*

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 3.** Fedriga.

*Al comma 127-bis, capoverso lettera a), sostituire le parole: 6 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.*

*Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:*

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pub-

bliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 4.** Fedriga.

*Al comma 127-bis, capoverso, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto;*

*Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:*

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 12.** Fedriga.

*Al comma 127-bis, capoverso lettera b), sostituire le parole: il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di con le seguenti: i lavoratori che, prescindere dalla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, hanno firmato entro il 31 dicembre 2011.*

*Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:*

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche

in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 13.** Fedriga.

*Al comma 127-bis, capoverso, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis)* i lavoratori con 65 anni di età e le lavoratrici con 60 anni di età che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di contribuzione;

*Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis)* dopo il comma 325, inserire il seguente:

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 5.** Fedriga.

*Al comma 127-bis, capoverso lettera a), sostituire le parole:* i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione

dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari *con le seguenti:* i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di mobilità alla data del 31 dicembre 2011, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 raggiungano.

Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

*a-bis)* dopo il comma 325, inserire il seguente:

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 9.** Fedriga.

*Al comma 127-bis, capoverso lettera e), sostituire le parole:* i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data *con le seguenti:* i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di mobilità alla data del 31 dicembre 2011.

*Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis)* dopo il comma 325, inserire il seguente:

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono

superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo, Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 8.** Fedriga.

*Al comma 127-bis, capoverso lettera e), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: trentasei mesi.*

*Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:*

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 7.** Fedriga.

*Al comma 127-bis, capoverso lettera e), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.*

*Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

*c-bis) dopo il comma 254, inserire il seguente:*

« 254-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elabo-

rata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma »;

*c-ter) dopo il comma 384, inserire il seguente:*

« 384-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative ».

**0. 1. 5008. 6.** Fedriga.

*Al comma 127-bis, capoverso lettera f), sostituire le parole: 4 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.*

*Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:*

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 14.** Fedriga.

*Sopprimere il comma 127-quinquies.*

**0. 1. 5008. 11.** Fedriga.

**(Inammissibile)**

Sopprimere il comma 127-quinquies.

Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 16.** Fedriga.

*(Inammissibile)*

Al comma 127-quinquies, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: 17.000 soggetti sono sostituite da: 25.000 soggetti;

b) le parole: 203 milioni da: 225 milioni;

c) le parole: 250 milioni da: 285 milioni;

d) le parole: 197 milioni da: 215;

e) le parole: 81 milioni da: 96 milioni.

Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:

« 325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pub-

bliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 10.** Fedriga.

Al Conseguentemente dell'emendamento 1.5008 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili ».

**0. 1. 5008. 15.** Fedriga.

*(Inammissibile)*

All'emendamento 5.008 del Governo, dopo il comma 127-quinquies, aggiungere il seguente:

127-sexies. All'articolo 47 della legge n. 326 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:

« 46-sexies. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

6-septies. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbestocorrelate ».

*Conseguentemente, al comma 285, sostituire le parole: 60 milioni 700 milioni e 1.410 milioni rispettivamente con: 130 milioni 770 milioni e 1.480 milioni.*

**0. 1. 5008. 19.** Bechis, D'Incà, Sibilìa, Rostellato, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 5.008 del Governo, dopo il comma 127-quinquies, inserire il seguente:*

127-*sexies*. Al fine di consentire la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori che non rientrano nel contingente di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.

L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 72.312.677 euro, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 4.683 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Gli oneri derivanti dal pre-

sente comma sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera, a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.*

*Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 72.312.677, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

**0. 1. 5008. 20.** Barbanti, Rostellato, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Baldassarre, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Carriello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:*

127-*bis*. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dal-



l'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e i relativi decreti ministeriali attuativi del 10 giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013 si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012

ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi I e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223 perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

127-ter. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 127-bis non può avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.

127-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 127-bis sulla base di quanto stabilito dal comma 127-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 127-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 127-bis.

127-quinquies. I benefici di cui al comma 127-bis sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020.

127-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 127-bis a 127-quinquies è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma

127-quinquies il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, decreto legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

*Conseguentemente:*

*al comma 126, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 235, le parole: « 1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020 ».*

*dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:*

326-bis. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al secondo periodo, le seguenti parole: al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: « , al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 ».

326-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di

euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

**1. 5008.** Il Governo.

*All'emendamento 1.5009, al comma 129-bis, dopo le parole: a famiglie aggiungere la seguente: italiane.*

**0. 1. 5009. 3.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1.5009, sostituire la parola: residenti con le seguenti: di cittadinanza italiana o comunitaria.*

**0. 1. 5009. 7.** Guidesi, Borghesi.

*All'emendamento 1.5009 del Governo, sostituire la parola: residenti con le seguenti: di cittadini.*

**0. 1. 5009. 2.** Saltamartini, Misuraca.

*All'emendamento 1.5009, al comma 129-bis, dopo le parole: a famiglie residenti aggiungere le seguenti: in Italia da almeno 20 anni.*

**0. 1. 5009. 5.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1.5009, al comma 129-bis, dopo le parole: a famiglie residenti, aggiungere le seguenti: in Italia da almeno 30 anni.*

**0. 1. 5009. 4.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1.5009 del Governo, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato anche a contribuire alle spese so-*

stenute dalle famiglie che adottato all'estero più di un bambino.

**0. 1. 5009. 1.** Latronico.

*All'emendamento 1.5009, dopo il comma 129-bis, aggiungere i seguenti:*

*129-bis.* Ai fini di intraprendere un'azione efficiente ed efficace per contrastare il fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, l'INPS, fermo restando quanto stabilito dal comma 108 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assegna, a decorrere dal 2014, con destinazione vincolata agli accertamenti medico legali disposti d'ufficio ai dipendenti in malattia, un importo non inferiore a quello iscritto in bilancio per l'anno 2012.

*129-ter.* Dall'attuazione del comma 129-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**0. 1. 5009. 6.** Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla, Airaudo, Placido.

*Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:*

*129-bis.* Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Al predetto Fondo confluiscono le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'ISEE di riferimento e le modalità di organizzazione di funzionamento del Fondo.

**1. 5009.** Governo.

*All'emendamento 1 5010, sostituire le parole: 126 milioni con le seguenti: 3 milioni.*

*Conseguentemente:*

*a) sostituire la cifra: 100 con la cifra: 1;*

*b) sostituire la cifra: 25 con la cifra: 1;*

*c) sopprimere il comma 132-bis.*

**0. 1. 5010. 4.** Guidesi, Borghesi.

*All'emendamento 1. 5010, sostituire il comma 132 con i seguenti:*

132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata al pagamento degli arretrati degli anni 2012 e 2013 dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità impiegati in progetti di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità, a pena di nullità delle medesime.

132-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con le Regioni che ne facciano domanda, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico dei comuni, per le posizioni attualmente ricoperte dai lavoratori di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e

la semplificazione, d'intesa con le Regioni interessate, ripartisce le autorizzazioni ad assumere personale.

132-ter. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 132-bis gli enti pubblici devono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, anche a tempo parziale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

132-quater. Le assunzioni di cui al comma 132-bis devono essere effettuate previo rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono destinate ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 132-bis e 132-ter le autorizzazioni di spesa di cui al comma 132 non impiegate ai sensi dello stesso comma.

**0. 1. 5010. 3.** Nuti, Castelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Di Benedetto, Di Vita, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Lupo, Mannino, Nesci, Parentela, Sorial, Toninelli.

*All'emendamento 1. 5010, sostituire il comma 132 con il seguente:*

132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata al pagamento degli arretrati degli anni 2012 e 2013 dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità impiegati in progetti di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità, a pena di nullità delle medesime.

**0. 1. 5010. 2.** Nuti, Castelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Di Benedetto, Di Vita, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Lupo, Mannino, Nesci, Parentela, Sorial, Toninelli, Barbanti.



*All'emendamento 1. 5010, al comma 132-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo.

**0. 1. 5010. 1.** Capodicasa, Iacono.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 1. 5010, sostituire i capoversi da 132-ter a 132-septies con i seguenti:*

132-ter. Al fine di ridurre il numero dei lavoratori impegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attività socialmente utili destinatari di misure di sostegno a valere sul bilancio dello Stato e delle regioni, all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, negli esercizi finanziari dal 2011 al 2013, nella misura di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, sono destinate agli enti pubblici della Regione Calabria al fine di stabilizzare con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 1° dicembre 1997, n. 468. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse.

8-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 lo stanziamento di cui all'ar-

ticolo 1, comma 1156, lettera b-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato alle finalità di cui al comma 8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse ai comuni, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui al predetto comma 8.

8-quater. Al fine di razionalizzare la spesa che finanzia le convenzioni con lavoratori socialmente utili e con lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare Le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili già utilizzati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 8 a pena di nullità delle medesime.

8-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e



delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 8-*quater*, con priorità per i comuni che assumano nei limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, attraverso idonea documentazione, i comuni sono tenuti a dimostrare l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazioni.

8-*sexies*. Le regioni possono definire programmi di incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma 8, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, prevedendo contributi a favore dei comuni nel rispetto dei principi di cui al comma 8-*quinquies*.

8-*septies*. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, negli esercizi pregressi, anche in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923, come modificato dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono mantenute nel conto dei residui ai fini della successiva rassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.

8-*octies*. Le assunzioni a tempo determinato e indeterminato di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* e nei limiti delle risorse finanziarie previste dai predetti commi possono essere adottate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

b) alla fine del comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti periodi: « Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo e a tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni e la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei. ».

132-*quater*. Dalle disposizioni di cui al comma 132-*ter* non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**0. 1. 5010. 5.** Aiello, Bruno Bossio, Covello, Censore, Marcon, Paglia, Di Salvo, Boccadutri, Airaudo, Melilla, Placido.

**(Inammissibile)**

*Sostituire il comma 132 con i seguenti:*

132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e per 25 milioni di euro per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità

della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per il tempo strettamente necessario al riassetto del sistema, in attuazione dei commi da 132-*bis* a 132-*sexies*, nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.

132-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

132-*ter*. Al fine di razionalizzare la spesa che finanzia le convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili già utilizzati.

132-*quater*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 132-*ter*, a pena di nullità delle medesime.

132-*quinquies*. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma I, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 132-*ter* e 132-*quater*, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso previo rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

132-*sexies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, attraverso idonea documentazione, i comuni sono tenuti a dimostrare l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazioni.

132-*septies*. Alla fine del comma 9-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono aggiunti i seguenti periodi: « Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente

articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno, e a tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuibile nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo, e la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**1. 5010.** Governo.

*Al comma 133, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale ».*

**1. 4008.** Il Relatore.

*Al comma 135, lettera c), sostituire le parole: strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei con le seguenti: strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da*

*programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.*

**1. 5011.** Governo.

*Sostituire il comma 137 con il seguente:*

137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo le procedure di cui ai richiamati commi. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al citato comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.

**1. 5012.** Governo.

*All'emendamento 1.4011, dopo le parole: regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 aggiungere le parole: nonché delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e dopo le parole: della regione Abruzzo « aggiungere le parole: nonché delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia.*

**0. 1. 4011. 1.** Borghesi, Guidesi.

*Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:*

163-bis. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, così come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

**1. 4011.** Il Relatore.

*All'emendamento 1.5013, al comma 164, dopo le parole ottobre 2012 in Calabria e Basilicata aggiungere le parole nonché al sisma del maggio 2012 in Lombardia e Veneto.*

*Conseguentemente, al medesimo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: I relativi pagamenti effettuati da ciascuna Regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, per la regione Calabria, la regione Veneto e l'Emilia-Romagna nei limiti di 2 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 e per la regione Basilicata, la Regione Lombardia e l'Emilia-Romagna nei limiti di 1 milioni di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.*

**0. 1. 5013. 2.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1.5013, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: Conseguentemente, dopo il comma 329 inserire il seguente:*

*329-bis.* Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile

per le regioni di cui al comma 449-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per le quali, alla data del 30 giugno 2014, risultano affidati i lavori di cui al comma 66 in misura superiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico, è incrementato del due per cento, con finalizzazione dei maggiori spazi finanziari agli interventi contro il dissesto idrogeologico.

**0. 1. 5013. 1.** Bratti, Borghi, Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 1.5013, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:*

*Conseguentemente i commi 346, 347, 348 e 349 sono soppressi.*

*Conseguentemente:*

*a) il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni nella « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari » è ridotto per l'anno 2014 per l'importo di 560 milioni di euro;*

*b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni è ridotta di 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 per far fronte all'onere relativo ai minori interessi attivi.*

**0. 1. 5013. 3.** Borghesi, Guidesi.



*All'emendamento 1.5013, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:*

*Sostituire il comma 249 con il seguente:*

249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014.

Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 10.000.

**0. 1. 5013. 4.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1.5013, al comma 357, dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti:* Entro il 31 luglio 2014, gli spazi finanziari, assegnati agli enti locali secondo le procedure di cui ai periodi precedenti, che non risultano utilizzati alla data del 1° luglio 2014 sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore degli enti locali che, alla data del 30 giugno 2014, hanno utilizzato interamente gli spazi assegnati per spese in conto capitale. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel secondo semestre 2014 dandone evidenza mediante 11 monitoraggio di cui al comma 19.

**0. 1. 5013. 5.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1.5013, al comma 522-bis, alla lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

4) del gettito comunale dell'imposta municipale propria derivante dagli immo-

bili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e versato allo Stato;

**0. 1. 5013. 6.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1.5013, al comma 522-bis, alla lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

4) del valore ICI così come risultante dal rendiconto 2010 di ciascun ente.

**0. 1. 5013. 7.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1.5013, al comma 522-bis, alla lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

4) delle spettanze del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di ciascun Comune.

**0. 1. 5013. 8.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1.5013, al comma 522-bis, alla lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

4) della quota del gettito complessivo dell'IMU di ciascun Comune nel 2013 trattenuta dallo Stato per alimentare le risorse complessive del Fondo di Solidarietà Comunale.

**0. 1. 5013. 9.** Borghesi, Guidesi.

*Sostituire il comma 164 con il seguente:*

164. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna Regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, per la regione Calabria nei limiti di 2,0 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 e per la regione Basilicata nei limiti di 1,0



milioni di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016. ».

*Conseguentemente:*

*sostituire il comma 330 con il seguente:*

330. 1 commi 450 e 450-*bis* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati a decorrere dall'esercizio 2014.;

*al comma 331 apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis)* al primo periodo sono abrogate le parole « di competenza finanziaria e »;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) al secondo periodo le parole da: « Il complesso delle spese finali » a: « ai sensi del presente comma. » sono soppresse.

*dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:*

332-*bis*. Al comma 460 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole « le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile » sono sostituite dalle seguenti « le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile ».

332-*ter*. Al comma 461 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 462, lettera d). ».

332-*quater*. Al comma 462, lettera a), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale diffe-

renza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza » sono abrogate;

b) le parole « Dal 2013 », ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti « Nel 2013 »;

c) le parole: « media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente spesa del 2011 ».

*dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:*

334-*bis*. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito, infine, il seguente periodo: « Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile. »

334-*ter*. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono abrogati.

*dopo il comma 338, aggiungere il seguente comma:*

338-*bis*. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: « nove decimi » sono sostituite dalle seguenti: « 9,19 decimi ». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è

rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977,00 euro annui a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'importo di 160.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

*al comma 355 all'alinea 2-quinquies, sostituire le parole: commi 2 e 6 con le seguenti: commi da 2 a 6.*

*Sostituire il comma 357 con il seguente:*

357. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti, alla data del 30 giugno 2014, dalle province e dai comuni riferiti a stati di avanzamento lavori o a obbligazioni giuridiche posti in essere nel primo semestre del 2014. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso i commi da 2 a 6 fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto.

*al comma 372, sostituire l'alinea con il seguente: Gli accantonamenti di cui al comma 371 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: «ed al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora il*

risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b) del presente comma;

*al comma 378, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 5 è abrogato.*

*al comma 517, sostituire le parole: in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 con le seguenti: , per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.;*

*al comma 519, sostituire le parole: e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 con le seguenti: Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. »;*

*al comma 521, sostituire le parole: in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012. con le seguenti: , per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà*

comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

*sostituire il comma 522 con i seguenti:*

522. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo capoverso, le parole: « , per gli anni 2013 e 2014 » sono soppresse;

*b)* alla lettera *b*), primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014 » sono soppresse;

*c)* alla lettera *b*), secondo periodo, le parole: « e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro » sono soppresse;

*d)* alla lettera *c*), le parole: « e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014 » sono soppresse;

*e)* la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; ».

522-*bis*. Dopo il comma 380-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 380-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

*a)* la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e di 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, com-

prensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera *f*) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assetto o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

*b)* con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1, 4, 5 e 6 della lettera *d*) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

*e)* in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera *b*) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

380-*quater*. Con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter*, è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del comma 380-*ter* del presente articolo, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-*ter*. ».

522-*ter*. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Confe-

renza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune.

#### 1. 5013. Governo.

*Al comma 169:*

a) al primo periodo dopo le parole: « 74 » aggiungere: « e 75 »;

b) al terzo periodo, le parole: « A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74 » sono sostituite dalle seguenti: « A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro e di 1,4 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75; »

*Conseguentemente dopo il comma 169 aggiungere il seguente:*

169-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.

#### 1. 5014. Governo.

*Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:*

171-*bis*. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui all'articolo 156, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

171-ter. Per le finalità di cui al comma 171-bis l'autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003 indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della presente legge, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità. ».

*Conseguentemente:*

*al comma 275, sostituire le parole:* Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, *con le seguenti:* Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali,.

*alla tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 2.000.

**1. 5015.** Governo.

*Dopo il comma 190 aggiungere i seguenti:*

190-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto « Binario 21 ».

190-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 190-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

**1. 4005.** Il Relatore.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'inizio dell'emendamento premettere il seguente capoverso:* Al comma 63, le parole a decorrere dall'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti per l'anno 2014 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e le parole 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 sono sostituite dalle seguenti 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e sono aggiunte infine le seguenti parole: Le disponibilità finanziarie di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata;

b) *alle parole « al comma 285 » premettere le seguenti:* al comma 249 le parole di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 sono sostituite dalle seguenti di 187,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 62,5;

c) *aggiungere, infine, il seguente capoverso:* Alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: -1.000;

2016: -1.000.

**0. 1. 4006. 1.** Latronico.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento del relatore 1.4006 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alle parole « al comma 285 » premettere le seguenti « al comma 275, capo-*



verso 523, sopprimere ovunque ricorrenti, le parole: ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 ed aggiungere, alla fine del primo periodo, il seguente: Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 2 milioni di euro nonché aggiungere, infine, il seguente periodo: Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 0,17 milioni di euro.»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: -2.170;

2015: -2.170.

\* **0. 1. 4006. 2.** Latronico.

**(Inammissibile)**

All'emendamento del relatore 1.4006 apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole « al comma 285 » premettere le seguenti « al comma 275, capoverso 523, sopprimere ovunque ricorrenti, le parole: ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 ed aggiungere, alla fine del primo periodo, il seguente: Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 2 milioni di euro nonché aggiungere, infine, il seguente periodo: Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 0,17 milioni di euro.»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: -2.170;

2015: -2.170.

\* **0. 1. 4006. 3.** Leone.

**(Inammissibile)**

Al comma 191, le parole: 24.631.245 euro sono sostituite dalle seguenti: 24.331.245 euro;

Conseguentemente:

al comma 244, sostituire le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 59 milioni;

al comma 285, sostituire le parole: a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017 con le seguenti: a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

all'elenco 1, di cui all'articolo 1, comma 191:

a) sopprimere la voce Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981);

b) alla riga totale sostituire la cifra: « 24.631.245 » con la seguente: « 24.331.245 ».

**1. 4006.** Il Relatore.

All'emendamento 1.5016, all'linea del capoverso 192-bis sostituire le parole: nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi con le seguenti: nonché di favorire comunque l'ammodernamento o il recupero di impianti sportivi esistenti.

Conseguentemente al capoverso 92-ter sostituire le parole prioritariamente con le seguenti: esclusivamente.

**0. 1. 5016. 7.** Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

All'emendamento 1.5016, al comma 192-bis, primo periodo, dopo le parole: degli spettatori, inserire le seguenti: ovvero la

realizzazione di complessi multifunzionali comprendenti uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione dell'impianto.

*Conseguentemente, al comma 192-bis, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

f) il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, ai fini della valorizzazione in termini sociali; occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili;

*Conseguentemente dopo il comma 192-ter, inserire i seguenti:*

192-*quater*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.

192-*quinquies*. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dai commi precedenti.

192-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

**0. 1. 5016. 9.** Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

*All'emendamento 1.5016, al comma 192-bis, lettera a), secondo periodo, sopprimere dalle parole e al raggiungimento fino alla fine del periodo.*

**0. 1. 5016. 6.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Zaratti, Pellegrino.

*All'emendamento 1.5016, al comma 192-bis, lettera a) secondo periodo, sopprimere le parole da salvo a edilizia residenziale.*

**0. 1. 5016. 2.** De Rosa, Castelli, Sorial.

*All'emendamento 1.501, al comma 192-bis, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: esclusione aggiungere le seguenti: di interventi in variante degli strumenti urbanistici locali e.*

**0. 1. 5016. 3.** De Rosa, Castelli, Sorial.

*All'emendamento 1.5016, al comma 192-bis, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli interventi di cui al precedente periodo, devono comunque essere contigui all'impianto sportivo.*

**0. 1. 5016. 5.** Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Zaratti, Pellegrino.

*All'emendamento 1.5016, al comma 192-bis, lettera c), sostituire le parole sentito il Comune interessato, con le seguenti: d'intesa con il Comune interessato.*

**0. 1. 5016. 4.** Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

*All'emendamento 1.5016, capoverso 192-bis, aggiungere in fine seguenti periodi: Gli interventi di cui al presente comma, laddove possibile, sono realizzati di preferenza mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. I nuovi impianti sportivi e le altre opere di edilizia e di urbanizzazione previsti dal presente comma non possono essere realizzati su terreni agricoli. Ai fini della presente disposizione si considerano terreni agricoli quelli qualificati tali dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti nonché le aree comunque suscettibili di utilizzazione*

agricola alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, sopprimere il capoverso 192-ter.*

**0. 1. 5016. 11.** Catania, Andrea Romano, Tinagli, Mazziotti Di Celso, Zanetti, Sottanelli, Librandi.

*All'emendamento 1.5016, al comma 192-ter sostituire le parole laddove possibile, sono realizzati prioritariamente con le seguenti: sono realizzati esclusivamente.*

**0. 1. 5016. 1.** Caso.

*All'emendamento 1.5016, al comma 192-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: Detti interventi devono comunque avvenire nel pieno rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.*

**0. 1. 5016. 10.** Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

*All'emendamento 1.5016, al comma 192-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: È comunque vietata la localizzazione in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi della normativa vigente.*

**0. 1. 5016. 8.** Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

*Dopo il comma 192 aggiungere i seguenti:*

192-bis. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 192, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale non rispetto delle priorità di cui al comma 192-ter ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale la conferenza dei servizi è convocata dalla regione che delibera entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la di-

chiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

c) in caso di superamento dei termini di cui alle precedenti lettere, relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di 30 giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei Ministri, al quale è chiamato a partecipare il Presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari.

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

192-ter. Gli interventi di cui al comma 192-bis, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.»

#### 1. 5016. Governo.

*Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:*

200-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, dopo le parole: « compiti ispettivi » sono inserite le seguenti: « nonché a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; ».

#### 1. 4007. Il Relatore.

*Sostituirlo con il seguente:*

*Al comma 202, sesto periodo, sostituire le parole da:* Al fine di consentire *fino alla fine del comma con le seguenti:* Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno » di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finan-

ziamento. Con delibera del CIPE sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità: *a)* concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004; *b)* proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999. Per la finalità di cui al presente comma si provvede: *a)* per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, a valere sull'aliquota di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, per la quota destinata allo Stato, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 e s.m.i. Tali somme sono riassegnate nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno; *b)* per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, mediante una componente delle tariffe di distribuzione del gas, in misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Le entrate derivanti dalla predetta componente sono versate dalla Cassa conguaglio del settore elettrico all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate nel limite massimo di 10 milioni di euro annui ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

**0. 1. 4003. 2.** Misuraca, Saltamartini, Vignali.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole:* ad assegnare 20 milioni *con le seguenti:* ad assegnare 10 milioni;

*b)* aggiungere, infine, i seguenti periodi: La restante quota di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 è assegnata, secondo le medesime priorità stabilite ai sensi del presente comma, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99, le parole « nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore* » sono soppresse.

**0. 1. 4003. 3.** Latronico.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole* ad assegnare 20 milioni *con le seguenti:* ad assegnare 10 milioni;

*b)* aggiungere, infine, i seguenti periodi: La restante quota di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 è assegnata, secondo le medesime priorità stabilite ai sensi del presente comma, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

**0. 1. 4003. 1.** Latronico.

*Al terzo periodo, dopo le parole:* che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, *aggiungere le seguenti:* , nell'ambito delle risorse già assegnate al Mezzogiorno,.

**0. 1. 4003. 4.** Guidesi, Borghesi.

*Al comma 202, sesto periodo, sostituire le parole da:* Al fine di consentire *fino alla fine del comma, con le seguenti:* Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzo-



giorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con delibera del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità: a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004; b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.

**1. 4003.** Il Relatore.

*All'emendamento 1.5017, sopprimere la lettera a).*

\* **0. 1. 5017. 5.** Misuraca, Saltamartini, Vignali, Leone.

*All'emendamento 1.5017, sopprimere la lettera a).*

\* **0. 1. 5017. 3.** Latronico.

*Alla lettera b), capoverso 76-bis », sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo la parola « interventi » inserire la seguente: « informatici » e dopo la

parola: « attività », inserire la seguente: « informatiche »;

b) in fine, aggiungere i seguenti periodi: « Ai fini della fatturazione assicurare la razionalizzazione della spesa pubblica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di Computer Emergency Response Team e di piattaforme di incasso e pagamento quali prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**0. 1. 5017. 2.** Bruno Bossio.

*All'emendamento 1.5017, alla lettera b), aggiungere infine il seguente comma:*

276-undecies. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , compreso il collegamento ad internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, in quelle aree dove 1 e condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri, o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili ».

**0. 1. 5017. 6.** Bergamini.

*All'emendamento 1.5017, sostituire i commi 276-octies, 276-nonies e 276-decies dal seguente:*

276-octies. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

«5-bis. L'importo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti e degli emolumenti annui onnicomprensivi degli amministratori come stabiliti ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, di società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque superare complessivamente l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto ai periodi precedenti. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

5-ter. Per gli amministratori con deleghe delle società di cui al comma precedente, non possono essere previsti bonus, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate da parte di quelle società il cui risultato di esercizio sia negativo.

5-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5-bis e 5-ter si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai

contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**0. 1. 5017. 4.** Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Paglia, Melilla.

*All'emendamenti 1.5017, alla lettera b), alla lettera b), capoverso 276-bis sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo la parola: «interventi» è inserita la seguente: «informatici» e dopo la parola: «attività» è inserita la seguente: «informatiche»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con la finalità di assicurare standard omogenei di qualità ed economicità di soluzioni Sogei S.p.A. può stipulare convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di Computer Emergency Response Team.

**0. 1. 5017. 1.** Bruno Bossio.

*Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:*

204-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera e) è soppressa.;

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:*

276-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi dell'Agenda Digitale, la struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Sogei S.p.A, sulla base di apposita convenzione con la quale vengono disciplinati i rapporti, nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività.

276-ter. Ai fini della stabilizzazione del governo societario di Sogei S.p.A. dopo il trasferimento di attività di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i componenti del Consiglio di amministrazione di Sogei attualmente in carica decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti.

276-quater. I componenti del collegio sindacale di Sogei attualmente in carica decadono con l'entrata in vigore della presente legge.

276-quinquies. Con il rinnovo degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e un componente con funzioni di presidente e amministratore delegato individuato anche all'esterno.

276-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette società.

276-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 276-bis a 276-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

276-octies. All'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 5-quater è sostituito dal seguente:  
5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente

strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, per gli amministratori con deleghe, l'ammontare annuo massimo complessivo dei compensi, fissi e variabili, a qualsiasi titolo determinati, compresi quelli per eventuali rapporti di lavoro con società del medesimo gruppo ed esclusi eventuali trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, non può essere stabilito in misura superiore al 75 per cento del corrispondente ammontare massimo complessivo determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo. Resta fermo il trattamento economico derivante da un eventuale rapporto di lavoro con società del medesimo gruppo e, qualora lo stesso risulti uguale o superiore all'importo massimo determinato ai sensi del precedente periodo, tale trattamento deve essere corrisposto anche a titolo di compenso ex articolo 2389 del codice civile.

276-nonies. Al comma 5-quinquies, secondo periodo, dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole «in sede di rinnovo degli organi di amministrazione,» il restante periodo è sostituito dal presente: «il consiglio di amministrazione propone all'assemblea una delibera, in forza della quale il nuovo consiglio di amministrazione, nell'ambito delle prerogative ad esso riservate ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, è tenuto ad attenersi a quanto previsto dai commi 5-quater e 5-sexies della presente disposizione.».

276-decies. Al comma 5-sexies dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «siano state adottate riduzioni dei compensi», le parole «dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione sono sostituite dalle seguenti: «degli amministratori con deleghe».

**1. 5017.** Governo.

*Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:*

204-bis. All'articolo 12, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione ed inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo.

**1. 3439.** Il Relatore.

*Al comma 221, lettera b), dopo le parole: delle province di Lucca, Massa Carrara, aggiungere la seguente: Siena,.*

**1. 4017.** Il Relatore.

*All'emendamento 1.4010, comma 252-bis sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: 6 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.*

*Conseguentemente al comma 132, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: è autorizzata la spesa di 109 milioni di euro per l'anno 2014.*

**0. 1. 4010. 1.** Guidesi, Borghesi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 4010.

*Sostituire la parte consequenziale, con la seguente:*

alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;  
2015: - 1.000;  
2016: - 1.000.

**0. 1. 4010. 2.** Borghesi, Guidesi.

*Dopo il comma 225, aggiungere il seguente:*

225-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite con le seguenti: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 ».

*Conseguentemente, alla tabella C, missione: Turismo, programma Sviluppo e competitività del turismo, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, articolo 2, comma 98, punto A: Turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2014:  
CP: + 1.000;  
CS: + 1.000.

2015:  
CP: + 1.000;  
CS: + 1.000.

2016:  
CP: + 1.000;  
CS: + 1.000.

**1. 4010.** Il Relatore.

*All'emendamento 1.4020, al comma 237-bis, le parole: 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014.*

**0. 1. 4020. 1.** Villarosa, Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Currò, Cancello.

*Dopo il comma 237, aggiungere i seguenti:*

*237-bis.* Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita, su espressa richiesta, al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differito al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma.

*237-ter.* Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 237-bis è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompenzazioni dei danni

subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompenzazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

**1. 4020.** Il Relatore.

*Sostituire alla parola: 50 per cento con la seguente: 25 per cento.*

**0. 1. 4016. 1.** Ruocco, Castelli.

*Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:*

*256-bis.* All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: « ai sensi dell'articolo 5-bis », fino a: « riduzione prevista dell'ultimo periodo dello stesso comma », sono sostituite dalle seguenti: « attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento ».

**1. 4016.** Il Relatore.

*All'emendamento 1.5018, al comma 258-bis, dopo le parole: del personale dirigenziale della pubblica amministrazione aggiungere, le seguenti: non in regime di diritto pubblico; sostituire, inoltre, le parole da: All'atto del collocamento in fuori ruolo fino a: equivalente dal punto di vista*



finanziario. *con le seguenti:* il trattamento economico corrisposto dall'amministrazione di appartenenza al dirigente in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo è rimborsato alla medesima amministrazione a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 91 del 2013. ».

**0. 1. 5018. 1.** Covello.

*Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:*

*258-bis.* La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1. secondo periodo, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del periodo precedente è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, temo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo, del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

**1. 5018.** Governo.

*Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:*

*258-bis.* Dopo il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è inserito il seguente comma:

« *3-bis.* Nel caso in cui l'incarico di direttore generale di cui al comma 3 è

conferito ad un dirigente di seconda fascia dei ruoli di un Ministero, di un ente pubblico non economico o di un'agenzia, il dirigente è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico. Il periodo di svolgimento dell'incarico è considerato utile per la maturazione del requisito di anzianità previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al raggiungimento del requisito dei cinque anni il dirigente di seconda fascia può essere inquadrato nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia ove la stessa abbia nella propria dotazione organica posti di funzione dirigenziale di livello generale oppure, in mancanza di tali posti, nel ruolo dell'amministrazione che ha collocato il dirigente in aspettativa. »

**1. 5019.** Governo.

*Dopo le parole: Al comma 265, aggiungere le seguenti: primo e.*

**0. 1. 5020. 1.** Fiano.

*Al comma 265, secondo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.*

**1. 5020.** Governo.

*Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:*

*271-bis.* L'incarico del Commissario Liquidatore del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare

l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 ed euro 5.000.000, tale importo pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

3. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario Liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

**1. 5021.** Governo.

*L'emendamento 1.5022 è sostituito dal seguente:*

Dopo il comma 288 inserire i seguenti:

« 288-*bis*. I risparmi di spesa derivanti da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, ulteriori rispetto a quelle che risultano, al momento, già considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nella presente legge, devono essere interamente attribuiti ad un Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto a finanziare interventi per la riduzione strutturale degli oneri fiscali e contributivi a carico di lavoratori e imprese. Nel fondo di cui al periodo precedente confluiscono anche le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

288-*ter*. Al Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese di cui al comma 76-*bis* della presente legge vengono altresì attribuite tutte le ulteriori maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale e tutte le minori spese fiscali derivanti da qualsiasi intervento di riordino e razionalizzazione delle agevolazioni e detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono interamente attribuiti al fondo di cui al periodo precedente

anche i risparmi di spesa derivanti da qualsiasi intervento di riduzione di contributi o incentivi alle imprese.

**0. 1. 5022. 4.** Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

*All'emendamento 1.5022, sostituire il comma 288-bis con il seguente:*

I risparmi di spesa derivanti da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, ulteriori rispetto a quelli che risultano, al momento, già considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nella presente legge, devono essere interamente attribuiti ad fondo denominato « Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto a finanziare i seguenti interventi per la riduzione strutturale degli oneri fiscali e contributivi a carico di lavoratori e imprese. Nel fondo di cui al periodo precedente confluiscono anche le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché tutte le ulteriori maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale e tutte le minori spese fiscali derivanti da qualsiasi intervento di riordino e razionalizzazione delle agevolazioni e detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono interamente attribuiti al fondo di cui al periodo precedente anche

i risparmi di spesa derivanti da qualsiasi intervento di riduzione di contributi o incentivi alle imprese. »

**0. 1. 5022. 5.** Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

*All'emendamento 1.5022, al comma 288-bis apportare le seguenti modifiche:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: « Tondo per la riduzione della pressione fiscale » con le seguenti: « Fondo per l'equità e la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e le pensioni »;

*Conseguentemente al comma 288-ter:*

*sostituire le parole:* « , in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, » con le seguenti: « da un lato, in misura pari al 35 per cento, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, dall'altro lato, in misura pari al 65 per cento, »

*aggiungere in fondo al periodo le seguenti parole:* « , e le risorse destinate alla corresponsione di un bonus annuale a quei soggetti passivi ai fini dell'imposta sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato e da pensione, la cui imposta netta sia pari a zero. ».

**0. 1. 5022. 1.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*All'emendamento 1.5022, al comma 288-bis apportare le seguenti modifiche:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: « Fondo per la riduzione della

pressione fiscale » con le seguenti: « Fondo per l'equità e la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e le pensioni »;

2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

*a-bis*) l'ammontare del maggior gettito afferente dall'aumento dell'aliquota sulle rendite finanziarie dal 20 per cento al 23 per cento;

*Conseguentemente, al comma 288-ter:*

sostituire le parole: « in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, » con le seguenti: « da un lato, in misura pari al 35 per cento, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, dall'altro lato, in misura pari al 65 per cento, »;

*aggiungere in fondo al periodo le seguenti parole:* , e le risorse destinate alla corresponsione di un bonus annuale a quei soggetti passivi ai fini dell'imposta sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato e da pensione, la cui imposta netta sia pari a zero.

**0. 1. 5022. 2.** Paglia, Di Salvo, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

*All'emendamento 1.5022, al comma 288-bis, lettera a) dopo le parole:* impegni inderogabili, *aggiungere le seguenti:* individuati nella presente legge.

**0. 1. 5022. 3.** Capezzone.

*All'emendamento 1.5022, al comma 288-ter, sostituire le parole:* ai commi 1, 3 e 4 *e con le seguenti:* al comma 1.

**0. 1. 5022. 6.** Misuraca, Saltamartini, Vignali.

*Dopo il comma 288 inserire i seguenti:*

*288-bis.* Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo per la riduzione della pressione fiscale » cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 285 a 288, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e di impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, le maggiori entrate incassate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

*288-ter* Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente utilizzate, a decorrere dall'esercizio di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1,



3 e 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*288-quater* Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *288-bis* rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

*288-quinquies*. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma *288-bis* vengono iscritte in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma *288-bis*. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma *288-ter* e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

*288-sexies*. Per il 2014, le entrate non computate nei saldi di finanza pubblica derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione da versare in un apposito capitolo, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al predetto fondo, secondo le modalità previste al comma *288-ter*, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**1. 5022.** Governo.

*Dopo il comma 288, aggiungere i seguenti:*

*288-bis*. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: « n. 196 » aggiungere le seguenti: « , per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ».

*288-ter*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-*bis*, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1. 5023.** Governo.

*Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:*

*290-bis* All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del predetto



testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai componenti delle Commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Restano validi gli atti comunque adottati dalle predette commissioni tecniche provinciali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

**1. 5024.** Governo.

*Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:*

« 300-bis. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « e le somme eventualmente eccedenti ad interventi » sono sostituite dalle seguenti: « nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e ».

**1. 4014.** Il Relatore.

*Dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:*

308-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali avviato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate ed incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo

23-*quinquies*, comma 1, lettera a) punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

**1. 5025.** Governo.

*Al comma 309, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, dopo le parole « Comparto sicurezza », inserire le seguenti: « e del Comporto vigili del fuoco e soccorso pubblico »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro » con le seguenti: « 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro ».

*Conseguentemente dopo il comma 309 aggiungere il seguente: 309-bis.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni a decorrere dall'anno 2015.

**1. 5026.** Governo.

*Dopo il comma 310, aggiungere i seguenti:*

310-bis. Al comma 1-*bis* dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono aggiunte le seguenti: « nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. »

310-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 310-*bis*, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 310-*bis*. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

**1. 5027.** Governo.

*All'emendamento 1.3437 del Relatore al comma 325-bis, sopprimere le parole: dalle Regioni e dalle Province autonome.*

**0. 1. 3437. 3.** Guidesi, Borghesi.

*All'emendamento 1.3437 del Relatore, comma 325-bis sostituire le parole da: all'entrata fino alla fine del comma con le seguenti: al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.*

**0. 1. 3437. 1.** Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca.

*All'emendamento 1.3437, del relatore, comma 395-bis sostituire le parole da: per l'ammortamento dei titoli di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al precedente comma 31.*

**0. 1. 3437. 2.** Misuraca.

*Dopo il comma 325, inserire il seguente:*

*325-bis.* I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 325, dagli Organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto fruizioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

**1. 3437.** Il Relatore.

*Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:*

*327-bis.* All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono aggiunti i seguenti commi:

*3-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ».

*3-ter.* Il diritto all'assegno vitalizio del comma 3-*bis* non spetta qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni del presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

*3-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407. ».

*327-ter.* All'onere di cui al comma 327-*bis* valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, di euro 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, 1,059 milioni di euro per

l'anno 2020, 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'Interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 327-bis. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

**1. 5028.** Governo.

*All'emendamento 1.5029, al comma 348-bis, capoverso ART. 10, dopo le parole: lo Stato ne prevede la possibilità, può, aggiungere le parole: ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.*

**0. 1. 5029. 1.** Francesco Sanna.

*Dopo il comma 338, inserire il seguente:*

338-bis. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con

riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione lino ad azzerarle ».

**1. 5029.** Governo.

*Al comma 339 sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 5030.** Governo.

*Sostituire il comma 353 con il seguente:*

« 353. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 ».

**1. 4013.** Il Relatore.

*All'emendamento 1.4015 sostituire le parole: successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro il 30 aprile 2014.*

**0. 1. 4015. 3.** Guidesi, Borghesi.

*All'emendamento 1.4015, sostituire le parole: entro i successivi 6 mesi con le parole: entro i successivi 3 mesi.*

**0. 1. 4015. 4.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1.4015 del Relatore, aggiungere, in fine il seguente periodo:*

In tale periodo sono sospese da parte di Anas tutte le attività di riscossione oggetto del contenzioso. L'accordo punta a rideterminare i canoni progressi e a determinare quelli futuri con aumenti non superiori agli indici Istat.

**\*0. 1. 4015. 1.** Crimi, De Menech, Miotto.

*All'emendamento 1.4015 del Relatore, aggiungere, in fine il seguente periodo:*

In tale periodo sono sospese da parte di Anas tutte le attività di riscossione oggetto del contenzioso. L'accordo punta a rideterminare i canoni progressi e a determinare quelli futuri con aumenti non superiori agli indici Istat.

**\*0. 1. 4015. 2.** Miotto.

*Dopo il comma 353, aggiungere il seguente:*

*353-bis.* Al fine di risolvere il problema del contenzioso in merito al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro fra i funzionari del medesimo Ministero, l'ANAS Spa e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 4015.** Il Relatore.

*All'emendamento 1.4018, comma 383-bis, primo periodo sopprimere le parole:* che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246.

**0. 1. 4018. 2.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1.4018, al comma 383-bis, primo periodo sostituire le parole:* entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine *con le seguenti:* entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del termine.

**0. 1. 4018. 1.** Borghesi, Guidesi.

*Dopo il comma 383, aggiungere il seguente:*

*383-bis.* Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, così come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246, possono riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**1. 4018.** Il Relatore.

*All'emendamento 1. 5031, sostituire il comma 424 con i seguenti:*

424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, enti previdenziali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito, o, in caso di rateizzazione già in corso, il debito residuo, senza la corresponsione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, con il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili, di quelle iscritte a ruolo a titolo di interessi, nonché:

a) senza il pagamento di importo alcuno iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che non eccede 20.000 euro;

b) con il pagamento del 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 20.000 euro e 50.000 euro;

c) con il pagamento del 40 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 50.000 euro e 100.000 euro;

d) con il pagamento del 60 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro;

e) con il pagamento dell'80 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro;

f) con il pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che eccede 500.000 euro.

424-bis. Relativamente ai debiti per i quali risultano già effettuati pagamenti parziali in esecuzione di piani di rateizzazione, le somme già pagate a titolo di sanzioni si scalano dall'ammontare che risulta complessivamente dovuto ai sensi delle lettere da a) ad f) del comma 424 e, per l'eventuale eccedenza, da quanto risulta ancora dovuto ad altro titolo ai sensi del medesimo comma, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di incapacienza.

**0. 1. 5031. 1.** Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Sottanelli, Tinagli, Catania, Mazziotti Di Celso.

*All'emendamento 1.5031, al comma 424, dopo le parole: possono estinguere il debito aggiungere le seguenti parole: , per importi originariamente iscritti a ruolo fino ad euro 50.000.*

**0. 1. 5031. 2.** Colletti.

*Sostituire i commi da 424 a 428 con i seguenti:*

424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

425. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

426. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma I versano, in una unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

427. A seguito del pagamento di cui al comma 426, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro la data del 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versa-



mento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

428. Entro la stessa data del 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.»;

428-bis. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 1 resta sospesa fino alla data del 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

428-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 424 a 428-bis del presente articolo si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

**1. 5031.** Governo.

*Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:*

432-bis. All'articolo 96, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».

**1. 4012.** Il Relatore.

*Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:*

432-bis. All'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».

**1. 5032.** Governo.

*Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 471, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva, aggiungere le seguenti: «nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le «Rimanenze»; ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 6.000;

2015: – 6.000;

2016: – 6.000.

**0. 1. 4001. 17.** Guidesi, Borghesi.

*Alla lettera c), sostituire le parole: non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476 con le seguenti: non può comunque eccedere, a partire dal 2014 e per almeno cinque esercizi finanziari il limite del 0,5 per mille.*

**0. 1. 4001. 10.** Borghesi, Guidesi.

**(Inammissibile)**

*Alla lettera c), sostituire le parole: non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476 con le seguenti: non può comunque eccedere, a partire dal 2014 e per almeno cinque esercizi finanziari, il limite del 0,5 per mille.*

**0. 1. 4001. 11.** Borghesi, Guidesi.

**(Inammissibile)**

*Alla lettera c), dopo le parole: non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476 aggiungere le seguenti: L'aliquota massima della TASI di cui al comma*

476 è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento; fa disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comuni preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili.

**0. 1. 4001. 12.** Borghesi, Guidesi.

*Alla lettera c), sostituire le parole: comma 476 con le seguenti: comma 477, secondo periodo.*

**0. 1. 4001. 1.** Causi, Guerra.

*Alla lettera d), sostituire ovunque ricorrono le parole: 24 gennaio con le seguenti: 10 febbraio 2014.*

**0. 1. 4001. 13.** Borghesi, Guidesi.

*La lettera d), sostituire le parole: i comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione con le seguenti: i comuni inviano il modello di pagamento precompilato per il versamento della maggiorazione entro e non oltre il 6 Gennaio 2014.*

**0. 1. 4001. 14.** Borghesi, Guidesi.

*Alla lettera e), lettera e), dopo le parole: pagamento interbancari: aggiungere le seguenti: e postali.*

**0. 1. 4001. 8.** Bruno Bossio.

*Alla lettera e), dopo le parole; Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-Città e con le principali associazioni rappresentative Comuni.*

**0. 1. 4001. 15.** Borghesi, Guidesi.

*Alla lettera e), dopo le parole: dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con le principali associazioni rappresentative dei Comuni e dei contribuenti.*

**0. 1. 4001. 16.** Borghesi, Guidesi.

*Alla lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

I comuni che applicano la tariffa di cui al comma 468 e 469 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

**0. 1. 4001. 4.** Rubinato.

*Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis) Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:*

*10-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, al comma 9-bis, dopo le parole, « non siano in ogni caso locati » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le « Rimanenze » dell'Attivo Circolante.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:*

2014; – 2.000;  
2015; – 2.000;  
2016; – 2.000.

**0. 1. 4001. 18.** Guidesi, Borghesi.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

al comma 522, capoverso comma 380, dopo la lettera h), inserire la seguente:

*h-bis) al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, so-*

stituire le parole: « fino a 0,3 punti percentuali » con le seguenti: « fino a 0,2 punti percentuali »;

*i)* al comma 522 aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, le entrate complessive derivanti dalla tassazione degli immobili di cui al presente articolo, non potranno superare i 21.000 milioni di euro. In caso contrario, per effetto di una clausola di salvaguardia posta a protezione dell'intera platea dei contribuenti, l'eventuale eccedenza darà luogo a rimborso a favore degli stessi contribuenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, riducendo corrispettivamente l'entità dei trasferimenti a favore dei Comuni, posti a carico del bilancio dello Stato.

**0. 1. 4001. 5.** Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

*(Inammissibile)*

*Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) al comma 522, capoverso 380, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b), i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente lettera;*

**0. 1. 4001. 2.** Fragomeli.

*(Inammissibile)*

*Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) al comma 522, capoverso 380 lettera b), terzo periodo, aggiungere, in fine,*

*le seguenti parole: e a finanziare una detrazione di base di 200 euro, da applicare all'imposta municipale propria con riferimento ad un'unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti beata e che tali cittadini certificchino, con le modalità da stabilire con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, di non essere proprietari di unità immobiliari all'estero, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui tali cittadini appartengano a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.*

**0. 1. 4001. 3.** Garavini, Melilla.

*(Inammissibile)*

*Aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*h) al comma 522 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, le entrate complessive derivanti dalla tassazione degli immobili di cui al presente articolo, non potranno superare i 21.000 milioni di euro. In caso contrario, per effetto di una clausola di salvaguardia posta a protezione dell'intera platea dei contribuenti, l'eventuale eccedenza darà luogo a rimborso a favore degli stessi contribuenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, riducendo corrispettivamente l'entità dei trasferimenti a favore dei Comuni, posti a carico del bilancio dello Stato ».*

**0. 1. 4001. 6.** Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

*(Inammissibile)*

*Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*h) al Fondo di cui al comma 522, capoverso comma 380, lettera b), al fine di*

compensare il minor gettito comunale dovuto all'esenzione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della TASI ad aliquota base dell'1 per mille, per gli anni 2014 e successivi viene incrementata, con risorse a carico del bilancio dello Stato, la quota a carico dei comuni prevista dal Fondo di solidarietà comunale, come introdotta dal comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per un importo pari a 1,8 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 320-bis relativo all'applicazione dei costi standard nel settore della sanità.

**0. 1. 4001. 7.** Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

*(Inammissibile)*

*Sostituire il comma 450 con il seguente:*

450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.;

*Conseguentemente*

*dopo il comma 472, aggiungere il seguente: 472-bis.* In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.;

*dopo il comma 477, aggiungere il seguente: 477-bis.* Per l'abitazione principale e le pertinenze alla stessa non assoggettate all'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476.

*al comma 478, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;

*sostituire il comma 486 con il seguente: 486.* Il versamento della IUC è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distinta-

mente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

*al comma 487 sopprimere l'ultimo periodo;*

*sostituire il comma 489 con il seguente:* 489. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 468 e 469 ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione rifiuti, nonché, anche disgiuntamente, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

**1. 4001.** Il Relatore.

*Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:*

*477-bis.* Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476.

**1. 5033.** Governo.

*All'emendamento 1. 4009, sostituire la lettera b-bis) con la seguente:*

*b-bis)* i commi 8 ed *8-bis* sono sostituiti dal seguente:

8. A decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma *3-bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993, ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali ai sensi

del decreto legislativo n. 99 del 2004, articolo 1, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, non sono soggetti all'imposta municipale propria.

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 505-bis;*

*sostituire il comma 505-ter con il seguente:*

*505-ter.* All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 505 lettera *b-bis*), pari a circa 700 milioni in ragione annua si provvede mediante la seguente disposizione:

Al comma 511, primo periodo, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

*b)* all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento ».

*Sostituire il comma 505-quinquies con il seguente:*

*505-quinquies.* Al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito d'imposta derivante dalla disposizione di cui al comma 505, lettera *b-bis*) è attribuito agli stessi, a decorrere dal 2014 un contributo pari a 700 milioni di euro ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da IMU allo scopo comunicate al dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta il riparto di cui al periodo precedente avviene attraverso un minor accantonamento



equivalente al minor gettito a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ai sensi dell'articolo 13, comma 17 della legge n. 214 del 2011.

**0. 1. 4009. 7.** Franco Bordo, Paglia, Marcon, Boccadutri.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 1. 4009, alla lettera b-bis), sostituire le parole: pari a 75 con le seguenti: pari a 60.*

*Conseguentemente, al comma 505-ter, sostituire le parole: 116,5 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.*

**0. 1. 4009. 1.** Borghesi, Guidesi.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 1. 4009, alla lettera b-bis), sostituire le parole: pari a 75 con le seguenti: pari a 55.*

*Conseguentemente, al comma 505-ter, sostituire le parole: 116,5 milioni di euro con le seguenti: 160 milioni di euro.*

**0. 1. 4009. 2.** Borghesi, Guidesi.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 1. 4009, alla parte consequenziale, comma 505-bis, dopo le parole: dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere le seguenti: nonché relativa agli immobili ad uso produttivo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:*

*325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'am-*

*montare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.*

**0. 1. 4009. 6.** Fedriga.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 1. 4009, alla parte consequenziale, al comma 505-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: un contributo di 120,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.*

**0. 1. 4009. 3.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1. 4009, alla parte consequenziale, al comma 505-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le principali rappresentanze dei Comuni, entro dieci giorni.*

**0. 1. 4009. 5.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 1. 4009, al comma 505-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro dieci giorni.*

**0. 1. 4009. 4.** Borghesi, Guidesi.

*Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: « pari a 110 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 75 ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:*

*505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, non è dovuta.*

505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera *b-bis*), e al comma 505-bis, pari a 116,5 milioni di euro annui dal 2014, si provvede quanto a 100 milioni di euro annui ai sensi del comma 505-quater e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

505-quinquies. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 505, lettera *b-bis*), e 505-bis, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 505, lettera *b-bis*), e 505-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro

a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

#### 1. 4009. Il Relatore.

*Sostituire il capoverso 522-bis con il seguente:*

522-bis. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 30 giugno 2014 per individuare nuove procedure per il calcolo dei canoni del demanio marittimo, al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo, sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera *b*), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere, sospesi, in attesa di ricalcolo secondo i nuovi canoni, previa domanda all'ente gestore ed all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento di un acconto:

*a)* diretto in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

*b)* rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

Tali somme sono incamerate dall'erario a titolo di acconto sugli importi che verranno definiti con i nuovi canoni derivanti dal riordino della materia e calcolati con riferimento ai periodi di cui ai contenziosi sospesi.

#### 0. 1. 4002. 14. Pesco, Ruocco, Castelli.

*Al comma 522-bis, sopprimere le seguenti parole:* Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 30 giugno 2014.

*Conseguentemente, dopo il comma 522-ter, aggiungere il seguente:*

**522-quater.** Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire la revisione della disciplina dei canoni annui da applicarsi a decorrere dal 10 ottobre 2013 alle concessioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**0. 1. 4002. 2.** Velo, Petitti.

*Al capoverso 522-bis, sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2014 *con le seguenti:* entro il 30 aprile 2014.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla lettera a), sostituire le parole:* 30 per cento *con le seguenti:* 25 per cento *e, alla lettera b), sostituire le parole:* 70 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

**0. 1. 4002. 8.** Abrignani.

*Al comma 522-bis le parole:* procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 *sono sostituite dalle seguenti:* i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 giugno 2013.

*Conseguentemente, al medesimo comma le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*

*a)* diretto in un'unica soluzione di un importo pari al 25 per cento delle somme dovute;

*b)* rateizzato fino a un massimo di 5 rate annuali di un importo pari al 50 per cento delle somme dovute oltre agli interessi legali secondo un piano approvato dall'ente gestore;

*Conseguentemente, al comma 522-ter aggiungere infine il seguente periodo:* Al fine di evitare l'instaurazione di ulteriore contenzioso, l'articolo 03, comma 1 lettera *b)* punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993 n. 494, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, è abrogato e i provvedimenti amministrativi di definizione del canone emessi nel corso dell'anno 2013 sulla scorta della norma ora abrogata devono intendersi annullati e privi di effetto. Le somme già corrisposte dal concessionario anche oltre il valore determinato in ragione della definizione di cui al comma precedente saranno oggetto di compensazione sui canoni futuri.

**0. 1. 4002. 5.** Pizzolante, Misuraca, Saltamartini, Vignali.

*Al comma 522-bis le parole:* i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 *sono sostituite dalle seguenti:* i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 giugno 2013.

*Conseguentemente, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*

*a)* diretto in un'unica soluzione di un importo pari al 25 per cento delle somme dovute;

*b)* rateizzato fino a un massimo di 5 rate annuali di un importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali secondo un piano approvato dall'ente gestore.

*Conseguentemente, al comma 522-ter aggiungere infine il seguente periodo:* Al fine di evitare l'instaurazione di ulteriore contenzioso, l'articolo 03, comma 1 lettera *b)* punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre

1993 n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993 n. 494, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, è abrogato e i provvedimenti amministrativi di definizione del canone emessi nel corso dell'anno 2013 sulla scorta della norma ora abrogata devono intendersi annullati e privi di effetto. Le somme già corrisposte dal concessionario anche oltre il valore determinato in ragione della definizione di cui al comma precedente saranno oggetto di compensazione sui canoni futuri.

**0. 1. 4002. 4.** Pizzolante, Misuraca, Sallamartini, Vignali.

*Al capoverso 522-bis, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 30 novembre 2013.*

**0. 1. 4002. 9.** Borghesi, Molteni.

*Al comma 522-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) diretto, in un'unica soluzione, di importo pari al 25 per cento delle somme dovute, per un tetto massimo di 200.000.

*Conseguentemente, dopo il comma 522-ter aggiungere i seguenti:*

522-*quater*. Qualora il concessionario abbia provveduto al pagamento, in tutto o in parte, dei canoni richiesti, le somme eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto a quanto disposto dal comma 391-*bis* sono imputate quale acconto sui canoni demaniali marittimi per le annualità successive con le modalità previste dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° ottobre 2013.

**0. 1. 4002. 3.** Petitti, Velo.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 25 per cento;*

b) *sostituire le parole: pari al 70 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.*

**0. 1. 4002. 6.** Latronico.

*Al capoverso 522-bis, alla lettera b), sostituire la parola: 9 con la seguente: venti.*

**0. 1. 4002. 10.** Borghesi, Molteni.

*Al capoverso 522-bis, alla lettera b), sostituire la parola: agli con le seguenti: al saggio degli.*

**0. 1. 4002. 11.** Borghesi, Molteni.

*Al capoverso 522-ter sostituire le parole: 31 gennaio 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2014.*

**0. 1. 4002. 12.** Borghesi, Molteni.

*Al capoverso 522-ter dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: ed ogni altro atto connesso e consequenziale,.*

**0. 1. 4002. 13.** Borghesi, Molteni.

*Dopo il comma 522-ter, aggiungere il seguente:*

522-*quater*. Il Magistrato alle Acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge i canoni per la concessione di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato alle Acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009, resta definitiva fino alla scadenza della concessione.

**0. 1. 4002. 1.** Martella.

Dopo il comma 522-ter, aggiungere i seguenti:

522-*quater*. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 4 legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

522-*quinquies*. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

522-*sexies*. Le aree individuate ai sensi del comma 522-*quater* sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 522-*septies*. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

522-*septies*. L'assegnazione di cui al comma 522-*sexies* dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restando il diritto di opzione per il concessionario attuale.

522-*octies*. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 522-*quater* e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

522-*nonies*. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e Finanze.

522-*decies*. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 522-*quater* confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente.

**0. 1. 4002. 7.** Palese.



*Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:*

522-bis. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 30 giugno 2014, al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore ed all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) diretto in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

522-ter. La domanda di definizione, ai sensi del comma 522-bis, ove l'istante deve precisare se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del predetto comma, è presentata entro il 31 gennaio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di definizione, dell'intero importo dovuto; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il mancato pagamento di una di queste, entro 60 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio. La

definizione del contenzioso con le modalità di cui al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi ai procedimenti di rilascio nonché alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone demaniale marittimo.

**1. 4002.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.5034  
DEL GOVERNO.

*All'emendamento 1. 5034, dopo le parole: scolastiche ed educative aggiungere le seguenti: statali e degli enti locali.*

**0. 1. 5034. 1.** Misuraca, Vignali, Saltamartini.

*Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:*

530-bis. Per consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni che siano situate nei territori ove non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistano detti servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui alla predetta data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58 comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9

agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34.6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 58 comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di con-


fronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 definirà soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

**1. 5034.** Governo.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTI DEPOSITATI DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 19/07/2013  
nr. 0808254  
Classifica J.1.7.Facc. 1  
61-00-00

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segreteria del Ministro per gli Affari Regionali

20 AGO 2013

Prot. n. 675

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio Direzione Regionale  
VISTO

Al Signor Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
On. Enrico Letta  
Palazzo Chigi - ROMA -

Oggetto: Modifica Statuto della Regione Sardegna Titolo III<sup>o</sup> art. 54.

Illustre Signor Presidente,

Appreso che in data odierna il Consiglio dei Ministri ha impugnato la Legge Finanziaria 2013 della Regione Sarda sono a chiederLe, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, che sia revisionato l'art. 10 dello stesso, così come già condiviso nel Tavolo Istituzionale dalle Amministrazioni Finanziarie dello Stato e della Regione che di seguito si riporta integralmente:

*ART. 10: La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:*


- a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni di imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale,
- b) modificare le aliquote in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

Confido nel Suo autorevole intervento affinché tale modifica possa essere approvata col primo strumento legislativo all'esame del Parlamento.


Le porgo i miei più cordiali saluti.

Ugo Cappellacci

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
TRANSITO DAGL 0004662  
del 22/07/2013



DAGL H. 3.10.6/2013/213



Con nota Prot. n. 88737 dd. 12 novembre 2013, codesto Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato propone, al fine di dare completa attuazione al trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria di cui al decreto legislativo indicato in oggetto, l'incremento della compartecipazione all'accisa sui tabacchi prevista dall'articolo 49, comma primo, n. 7), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) nella misura di 0,19 decimi.

Ai sensi dell'art. 63, quinto comma, dello Statuto di autonomia si esprime, d'ordine del Presidente della Regione, l'intesa alla modificazione dell'art. 49 sopra citato, nei termini della bozza di disposizione riportata nella nota di cui si tratta.

Con i migliori saluti.

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Daniele Bertuzzi

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Il Ministro delegato alle politiche per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 5, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

1. **1888.** *(Nuova formulazione)* De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Mauro Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carra.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

10-*bis*. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 1.500;  
2015: – 1.500;  
2016: – 1.500.

1. **3340.** XIII Commissione.

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

31-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

« 8-*quater*. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti SpA può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti SpA, provvede a tratte-



nera le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte di Cassa depositi e prestiti SpA all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti SpA ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. ».

**1. 3061.** (Nuova formulazione) Vignali.

*Dopo il comma 50-bis, aggiungere il seguente:*

50-ter. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « L, M1 e N1 » sono sostituite dalle seguenti: « L, M e N1 ».

**1. 1147.** (Nuova formulazione) Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

*Al comma 62, dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis.* Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2013.

*Conseguentemente: dopo il comma 173, aggiungere il seguente: 173-bis.* Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 1.500;

2015: – 1.500.

**1. 630.** (Nuova formulazione) Ghizzoni, Rosato, Gribaudo, Incerti, Coscia, Verini, De Maria, Lenzi, Mariani, Scuvera.

*Al comma 87, lettera a) premettere la seguente:*

0a) All'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12, ».

**1. 3235.** Vignali.

*Sostituire il comma 99, con il seguente:*

99. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 7-bis, dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

**1.1109.** (Nuova formulazione) Benamati, Realacci, Taranto.

*Al comma 100, primo periodo, sostituire le parole:* I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c), e dall'articolo 4, comma 8 *con le seguenti:* Il

termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8.

*Conseguentemente al medesimo comma:*

*al primo periodo sostituire le parole:* sono prorogati *con le seguenti:* è prorogato;

*aggiungere, infine, il seguente periodo:* Entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

**1.150** (Nuova formulazione) Pagano, Vignali.

*Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:*

117-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. ».

**1. 1748.** (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli, Zannetti, Sottanelli, Librandi, Catania.

*Sostituire il comma 168 con il seguente:*

168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 3389.** I Commissione.

*Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:*

178-bis. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: « previsto dal terzo comma » sono inserite le seguenti: « , a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria »;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi ».

178-ter. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono soppresse le parole: « , ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro ».

**1. 1999.** Causi.

*Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.*

\* **1. 3363.** XIII Commissione.

*Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.*

\* **1. 1171.** Venittelli, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Vialante, Zanin.

*Dopo il comma 200, inserire il seguente:*

200-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza ».

**1. 1374.** (Nuova formulazione) Castelli, Sorial, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Caso.

Al comma 228, capoverso lettera n-quinquies), sostituire le parole: dalla regione Emilia-Romagna con le seguenti: dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

- 1. 3124.** (Nuova formulazione) Guidesi, Matteo Bragantini, Grimoldi.

Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:

254-bis. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta 60 giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

254-ter. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al comma 254-bis della presente legge non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.

- 1. 501.** (Nuova formulazione) Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali.

Dopo il comma 265, inserire il seguente:

265-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

- 1. 1119.** (Nuova formulazione) Laffranco, Di Stefano, Bianconi, Palese.

Al comma 285, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.

- 1. 289.** (Nuova formulazione) Rosato.

*Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:*

*326-bis.* Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti in corso sino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

**1. 2119** *(Nuova formulazione)* Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bini, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Piccoli Nardelli, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia, Carra.

*Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:*

*326-bis.* All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » e le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

\* **1. 2183.** De Micheli, Taranto.

*Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:*

*326-bis.* All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » e le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

\* **1. 2777.** Latronico.

*Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:*

*326-bis.* All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio



2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » e le parole: « 31 gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

\* **1. 3119.** Vignali.

*Al comma 339, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

**1. 380.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 343, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.

**1. 2916.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 376, capoverso comma 2-bis sostituire il terzo periodo con il seguente:* A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**1. 3415.** La I Commissione.

*Al comma 385, dopo le parole:* n. 917 *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti,.

**1. 1248.** (Nuova formulazione) Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

*Dopo il comma 409, aggiungere i seguenti commi:*

*409-bis.* All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « il contributo dovuto è di euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo dovuto è di euro 150 »;

b) alla lettera c), le parole: « il contributo dovuto è di euro 1.800 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo dovuto è di euro 1.150 »;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400 »;

d) alla lettera e), le parole: « , il contributo dovuto è di euro 650 » sono sostituite dalle seguenti: « , il contributo dovuto è di euro 350 ».

409-ter. Le disposizioni di cui al comma 409-bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 3282.** La II Commissione.

*Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:*

432-bis. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale ».

**1. 1708.** Castricone, Ginefra.

*Sostituire il comma 433 con i seguenti:*

433. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

433-bis. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 433 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, en-

tro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 433, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, 450.000 euro per l'anno 2016 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

\* **1. 1142.** (Nuova formulazione) Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

*Sostituire il comma 433 con i seguenti:*

433. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

433-bis. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 433 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 433, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, 450.000 euro per l'anno 2016 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica dell'autorizzazione di spesa di cui all'ar-

articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

\* **1. 2928.** *(Nuova formulazione)* Vignali, Saltamartini, Misuraca.

*Al comma 482, primo periodo, sostituire le parole: del 30 giugno successivo con le seguenti: del 30 giugno dell'anno successivo;*

*Conseguentemente, al comma 483 primo periodo, sostituire le parole: il termine stabilito dal comune nel regolamento con le seguenti: il 30 giugno dell'anno succes-*

sivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

\*\* **1. 479.** Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali.

*Al comma 482, primo periodo, sostituire le parole: del 30 giugno successivo con le seguenti: del 30 giugno dell'anno successivo;*

*Conseguentemente, al comma 483 primo periodo, sostituire le parole: il termine stabilito dal comune nel regolamento con le seguenti: il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.*

\*\* **1. 2852.** Giampaolo Galli, Gutgeld.